

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Deliberazione n.ro	Data di Adozione
0000664	13/04/2022

OGGETTO: Aggiornamento del Regolamento sulla Videosorveglianza per adeguamento al Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N.RO 20220001699 DEL 08/04/2022





COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 6 (sei) PAGINE

DI 7 (sette) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 39 (trentanove) PAGINE

DI 0 (zero) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

DI 0 (zero) DOCUMENTI ISTRUTTORI NON ALLEGATI PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

Con la sottoscrizione in calce, i Direttori dichiarano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, alla Parte II, par. 1, lett. c) del vigente PTPCT – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

Parere del Direttore Amministrativo	Parere del Direttore Sanitario
 Firmato Digitalmente il 12/04/2022 13:25 Luigi FRUSCIO	 Firmato Digitalmente il 12/04/2022 14:38 Donato SIVO
Il Segretario	Il Direttore Generale
 Firmato Digitalmente il 13/04/2022 07:25 Gianpaolo PARISI	 Firmato Digitalmente il 12/04/2022 18:29 Antonio SANGUEDOLCE


ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell'art. 32, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **13/04/2022**

Unità Operativa Affari Generali
L'Addetto alla Pubblicazione

Firmato Digitalmente il 13/04/2022 07:32

Parisi Gianpaolo



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

OGGETTO: Aggiornamento del Regolamento sulla Videosorveglianza per adeguamento al Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR)

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la deliberazione del Direttore Generale n. 239 del 16/02/2022, con l'assistenza del Segretario, sulla base dell'istruttoria e della proposta formulata dal Direttore *ad interim* dell'Unità Operativa Complessa Servizio di Informazione e Comunicazione Istituzionale avv. Luigi Fruscio, che ne attesta la regolarità formale del procedimento ed il rispetto della legalità, considera e determina quanto segue:

Premesso che:

- a far data dal 24 maggio 2018 è entrato in vigore, sul territorio nazionale, il nuovo Regolamento Generale per la Protezione dei dati personali n. 2016/679 (*General Data Protection Regulation* o GDPR), approvato il 27 aprile 2016 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il 4 maggio 2016;
- il 19 settembre 2018 è entrato in vigore il D. Lgs n. 101 del 10 agosto 2018 recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera di tali dati", con il quale il Legislatore ha adeguato il D. Lgs 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" alle disposizioni del GDPR;
- le disposizioni legislative di cui al Codice della Privacy (D.Lgs 196/2003 e ss.mm.ii), così come le norme regolamentari emanate negli anni dall'Autorità Garante per la protezione dei dati, si ritengono superate da quelle del GDPR, nella misura in cui le norme nazionali siano contrastanti o incompatibili con quelle europee.

Viste:

- le Linee Guida 3/2019 sul trattamento di dati attraverso apparecchiature video, adottate dal Comitato Europeo per la protezione dei dati il 29/01/2020 (EDPD – Guidelines 3/2019 on processing of personal data through video devices);
- la Legge 300/1979 Statuto dei lavoratori (G.U. 27 maggio 1970, N. 231), modificato dal D.Lgs 151/2005 e integrato successivamente dal D.Lgs n. 185/2016.

Dato atto che:

- l'Azienda Sanitaria Locale di Bari, conformemente alle disposizioni in materia Privacy allora vigenti, con Delibera del Commissario Straordinario n. 1461 del 3/08/2011 l'ASL Bari ha adottato il documento "Regolamento per Sistemi di Videosorveglianza" quale strumento di prima applicazione;
- l'U.O.S. Privacy dell'Azienda Sanitaria Locale di Bari, alla luce della nuova normativa vigente in materia di Privacy come riportata in premesse, al fine di garantire una migliore attuazione del GDPR, ha predisposto l'"Aggiornamento del Regolamento sulla Videosorveglianza per adeguamento al Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR)" allegato quale parte integrante e

sostanziale del presente provvedimento, che disciplina il trattamento dei dati personali effettuato con impianti di videosorveglianza e di videocontrollo installati presso le sedi e le strutture aziendali, ospedaliere e territoriali dell'Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari;

- in particolare, tale Regolamento prevede che il trattamento dei dati personali, sarà effettuato mediante l'attivazione ed il funzionamento di impianti di videosorveglianza, svolgendosi nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza ed all'identità personale;
- l'attività di videosorveglianza sarà esercitata nel rispetto delle disposizioni contenute nella disciplina in materia di protezione dei dati personali, in osservanza del Regolamento UE 2016/679 ed in conformità all'art. 23 c. 1 del D.Lgs 151/2015 che ha riformato l'art. 4 dello Statuto dei Lavoratori.

Ritenuto di:

- dover, conseguentemente, procedere all'adeguamento dei modelli allegati al Regolamento alla normativa vigente (Regolamento UE n. 679/2016 GDPR) ed in particolare:
 - del Modello Avviso Videosorveglianza nel rispetto delle Linee Guida EDPB comprensivo di URL e relativo QRCode (Allegato 1),
 - dell'Informativa obbligatoria ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE (Allegato 2),
 - del Modello per l'esercizio dei Diritti per Videosorveglianza (Allegato 3),
 - del Modello nomina del Delegato al trattamento dei dati della videosorveglianza (Allegato 4),
 - del Modello nomina del soggetto autorizzato al trattamento dei dati della videosorveglianza (Allegato 5),
 - della Liberatoria per videoriprese chirurgiche (Allegato 6).

Tenuto conto che:

- il documento "Aggiornamento del Regolamento sulla Videosorveglianza per adeguamento al Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR)" prevede che gli impianti di Videosorveglianza siano gestiti direttamente dall'ASL Bari, in qualità di Titolare del trattamento dei dati, tramite designazione, con apposito atto, del Responsabile interno della Videosorveglianza (Soggetto autorizzato con Delega - SATD), ai sensi dell'art. 2 – quaterdecies del vigente Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs 196/03, così come novellato dal D.Lgs 101/18),
- obblighi e compiti del Responsabile degli impianti di videosorveglianza sono dettagliatamente descritti nell'art. 13 dell'"Aggiornamento del Regolamento sulla Videosorveglianza per adeguamento al Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR)" cui si rinvia;
- il Responsabile dei Sistemi di videosorveglianza, in qualità di Soggetto Autorizzato al Trattamento dei dati nell'ambito della videosorveglianza con Delega (SATD), designa per iscritto i Soggetti Autorizzati al Trattamento dei dati personali (SAT), ossia le persone fisiche autorizzate ad eccedere agli impianti, distinguendo tra coloro che sono unicamente abilitati alla visione delle immagini e i soggetti che possono effettuare, a determinate condizioni, ulteriori operazioni (es. registrare, copiare, cancellare, estrarre) che opereranno sotto la sua diretta autorità;
- il predetto Responsabile come previsto nel Regolamento de quo e secondo quanto stabilito all'art. 12 dell'atto di nomina dovrà designare quali Amministratori di Sistema le figure

professionali interne dedicate alla gestione e manutenzione degli impianti di videosorveglianza con cui vengono effettuati trattamenti di dati personali, fornendo al Titolare e al Responsabile della Protezione dei Dati, su richiesta, informazioni sulle valutazioni effettuate per le designazioni, garantendo una rigida separazione tra chi autorizza e/o assegna i privilegi di accesso e chi effettua le attività tecnico-sistemistiche;

- in riferimento alle attività affidate in *out-sourcing*, per i quali soggetti esterni (previamente designati Responsabili del Trattamento dei dati personali ex art. 28 del GDPR) esercitano attività di Amministrazione di Sistema sugli impianti di videosorveglianza, il Delegato dovrà chiedere al Responsabile esterno del Trattamento l'elenco degli Amministratori di Sistema.

Ritenuto, pertanto:

- di dover approvare e adottare con apposito atto deliberativo il documento "Aggiornamento del Regolamento sulla Videosorveglianza per adeguamento al Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR)" ed i suoi relativi allegati, anch'essi annessi alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale;

- di dover procedere alla contestuale nomina con apposito atto del "Responsabile interno della Videosorveglianza (Soggetto autorizzato con Delega - SATD)" identificato nella persona del Direttore *pro tempore* della UOC Gestione Tecnica.

Verificato che:

- dall'adozione del presente provvedimento non derivano oneri a carico del bilancio aziendale;

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, ciascuno per quanto di competenza

DELIBERA

per tutte le ragioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e confermate:

- di approvare e adottare il documento "Aggiornamento del Regolamento sulla Videosorveglianza per adeguamento al Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR)" ed i suoi relativi allegati che vengono annessi alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale;
- di procedere alla nomina, con apposito atto, del "Responsabile interno della Videosorveglianza (SATD – Soggetto autorizzato con Delega)" identificato nella persona del Direttore *pro tempore* della UOC Gestione Tecnica;
- di dare mandato al Responsabile interno della Videosorveglianza (SATD) di procedere alla nomina dei Soggetti Autorizzati al Trattamento dei dati personali (SAT) che opereranno sotto la sua diretta autorità secondo quanto descritto in narrativa ed utilizzando il modello che sarà trasmesso dalla U.O.S. Privacy;
- di dare mandato al predetto Responsabile, come previsto nel Regolamento de quo e secondo quanto stabilito all'art. 12 dell'atto di nomina, di procedere alla designazione, quali Amministratori di Sistema, delle figure professionali interne dedicate alla gestione e manutenzione degli impianti di videosorveglianza con cui vengono effettuati trattamenti di dati personali, fornendo al Titolare e al Responsabile della Protezione dei Dati, su

richiesta, informazioni sulle valutazioni effettuate per le designazioni, garantendo una rigida separazione tra chi autorizza e/o assegna i privilegi di accesso e chi effettua le attività tecnico-sistemistiche;

- in riferimento alle attività affidate in *out-sourcing*, per i quali soggetti esterni (previamente designati Responsabili del Trattamento dei dati personali ex art. 28 del GDPR) esercitino attività di Amministrazione di Sistema sugli impianti di videosorveglianza, di dare mandato al Delegato di richiedere al Responsabile esterno del Trattamento l'elenco degli Amministratori di Sistema da questi nominati;
- di dare mandato al Responsabile della Protezione dei Dati di notificare la presente deliberazione a tutti i Direttori/Dirigenti/Responsabili delle Macrostrutture, al fine di una capillare divulgazione interna, nelle forme e modalità più opportune, dell' "Aggiornamento del Regolamento sulla Videosorveglianza per adeguamento al Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR)" nelle strutture di appartenenza;
- di dare mandato ai predetti Direttori/Dirigenti/Responsabili delle Macrostrutture, soggetti Delegati (SATD) di curare l'affissione dell'Informativa Privacy ex artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (Allegato 2) in tutti gli ambienti di pertinenza con l'avvertimento che in caso di presenza di impianti di video-ripresa nelle sale operatorie, i filmati potranno essere effettuati, in conformità alle vigenti disposizioni normative in materia, secondo quanto previsto all'art. 10 del Regolamento in parola;
- di dare mandato alla UOC Gestione Tecnica di procedere alle attività relative al posizionamento della nuova cartellonistica (Allegato 1 Modello Avviso Videosorveglianza nel rispetto delle linee guida EDPD) che costituisce informativa di primo livello contenente, altresì, l'informativa dettagliata (secondo livello) tramite indicazione di URL o QRcode;
- di trasmettere la presente deliberazione al Collegio Sindacale aziendale;
- di dare atto che tutti i firmatari del presente atto attestano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale (DDG n. 132/2019) e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 - quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, alla Parte II, par. 1, lett. c) del vigente PTPCT - tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D. Lgs. 165/2001;
- di pubblicare la presente Deliberazione ed i suoi relativi allegati sul sito web aziendale nell'apposita sezione "Privacy", al fine di darne idonea pubblicità e massima diffusione;
- di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nonché dell' "Aggiornamento del Regolamento sulla Videosorveglianza per adeguamento al Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR)" ed i suoi relativi allegati nel sito Intranet aziendale, nella sezione "Privacy";
- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

Aggiornamento del Regolamento sulla Videosorveglianza per adeguamento al Regolamento UE n. 679/2016 GDPR



Premessa	3
Riferimenti normativi e linee guida:	3
Art. 1. Definizioni	4
Art. 2. Scopo e campo di applicazione	5
Art. 3. Finalità e basi giuridiche dell'attività di videosorveglianza	5
Art. 4. Tutela della riservatezza dei lavoratori	6
Art. 5. Modello di gestione e Responsabilità	7
Art. 6. Misure di Sicurezza e DPIA	8
Art. 7. Conservazione dei dati	9
Art. 8. Tipologia e modalità di ripresa	10
Art. 9. Limiti di utilizzo della Videosorveglianza	10
Art. 10. Videoriprese tecniche chirurgiche	11
Caso A) Videoripresa con elementi riconducibili all'interessato (connotati del paziente) e volti/voce degli operatori sanitari:	11
Caso B) Videoripresa completamente anonima senza alcun elemento distintivo riconducibile al paziente e agli operatori sanitari:	11
Art. 11. Videocitofoni	12
Art. 12. Informativa	12
Art. 13. Obblighi del Responsabile della Videosorveglianza (Soggetto autorizzato con Delega)	12
Art. 14. Autorizzati al trattamento dei dati	13
Art. 15. Amministratore di Sistema	14
Art. 16. Cancellazione dei dati	15
Art. 17. Installazione di ulteriori impianti	15
Art. 18. Coordinamento degli adempimenti	15
Art. 19. Diritti dei soggetti interessati	15
Art. 20. Inosservanze e sanzioni	16
Art. 21. Diffusione	16
Art. 22. Norma di rinvio	16
Allegato 1 - Modello Avviso Videosorveglianza nel rispetto delle linee guida EDPB Errore. Il segnalibro non è definito.	

Premessa

L'Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari (*d'ora in avanti anche "ASL BARI"*) adotta il presente Regolamento, quale Aggiornamento del "Regolamento per Sistemi di Videosorveglianza" adottato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1461 del 3 agosto 2011 al fine di disciplinare la materia dell'utilizzo degli impianti di **videosorveglianza** che permettono **la ripresa e la registrazione** di immagini e video per fini di sicurezza del patrimonio aziendale e delle persone, al fine di garantire che il trattamento dei dati personali effettuato mediante l'attivazione dei suddetti sistemi si svolga nel pieno **rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, della dignità e della riservatezza delle persone fisiche**.

Le caratteristiche del trattamento effettuato con i suddetti impianti di videosorveglianza e videoregistrazione, le finalità nonché le aree sottoposte a riprese video e le misure di sicurezza per la protezione dei dati sono conservate agli atti dell'Area Gestione Tecnica.

Pertanto il presente Regolamento, nella sua forma definitiva successiva al vaglio delle procedure istruttorie previste dalla legge, disciplina il trattamento dei dati personali acquisiti tramite riprese effettuate mediante l'utilizzo di impianti video, con e senza registrazione delle immagini, in conformità a quanto disposto dal Regolamento Generale sulla protezione dei dati (Reg. UE 2016/679), dal Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs 196/03 e s.m.i.) e nel rispetto dei principi di liceità, necessità e proporzionalità, come disposto dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Riferimenti normativi e linee guida:

- **Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196**, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali»
- **Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali dell'8 aprile 2010** – Provvedimento in materia di videosorveglianza;
- **Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016** relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;
- **Legge 20 maggio 1970, n. 300** "Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento" (G.U. 27 maggio 1970, n. 131);
- **Decreto Legislativo n. 151 del 14 settembre 2015**, recante «Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014 n. 183».
- **Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101** - Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati):
- **Decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 2018, n. 15** Regolamento a norma dell'articolo 57 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante l'individuazione delle modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia;

- **Decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51** (di seguito: “Decreto”), recante l’attuazione della Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio;
- **Direttiva (UE) 2016/680** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti ai fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio
- **Linee guida 3/2019** sul trattamento di dati attraverso apparecchiature video, adottate dal Comitato Europeo per la protezione dei dati il 29/01/2020 (EDPB - *Guidelines 3/2019 on processing of personal data through video devices*)
- **Legge 300/1979 Statuto dei lavoratori** (G.U. 27 maggio 1970, n. 131), modificato dal D.Lgs 151/2005 e integrato successivamente dal D.Lgs n. 185/2016.

Art. 1. Definizioni

- **“Trattamento di dati personali”**, la raccolta, la registrazione, la conservazione e, in generale, l’utilizzo di immagini: l’organizzazione, la strutturazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, la diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione (art. 4.2 Regolamento UE 2016/679);
- **“Dato personale”**, qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale; l’immagine di una persona ripresa tramite i sistemi di videosorveglianza equivale a dato personale;
- **“Dati appartenenti a categorie particolari”**, i dati che rivelino l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona (art. 9.1 Regolamento UE 2016/679); le immagini di pazienti riprese negli ambienti sanitari ed in particolari reparti sono dati personali particolari;
- **“Dati giudiziari”**, i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale;
- **“Dati relativi alla salute”** i dati personali attinenti alla salute fisica o mentale di una persona fisica, compresa la prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che rivelano informazioni relative al suo stato di salute;
- **“Titolare”**, la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui competono, anche unitamente ad altro titolare, le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza; l’ASL BARI è Titolare del trattamento dei dati effettuato tramite sistemi di videosorveglianza, cui compete la determinazione delle finalità ed i mezzi del trattamento di dati personali (art. 4. par. 1, n. 7 del Reg. UE 2016/679);
- **“Responsabile del trattamento”** la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del Titolare del trattamento;

- **“Autorizzato al trattamento”** la persona fisica che effettua materialmente le operazioni di trattamento sui dati personali;
- **“Interessato”**, la persona fisica cui si riferiscono i dati personali;
- **“Terzo”** la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che non sia l’interessato, il titolare del trattamento, il responsabile del trattamento e le persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l’autorità diretta del titolare o del responsabile;
- **“Comunicazione”**, il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall’interessato, dal rappresentante del titolare nel territorio dello Stato, dal responsabile e dagli incaricati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- **“Diffusione”**, il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- **n) “dato anonimo”**, il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- **“Blocco”**, la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione del trattamento;
- **“Banca di dati”**, qualsiasi complesso organizzato di dati personali, ripartito in una o più unità dislocate in uno o più siti.
- **“Videosorveglianza”** sistema o dispositivo che permette la visione e la registrazione su supporti o singoli, abbinati ad altre fonti o conservati in banche dati di immagini di aree o zone delimitate;
- **“Videocontrollo”** sistema o dispositivo che permette la visione unicamente in tempo reale di aree o zone delimitate. Nel presente Regolamento il termine generico “Videosorveglianza” viene utilizzato con riferimento sia alla Videosorveglianza che Videocontrollo
- **“Informativa”** il documento con cui si informano gli interessati che stanno per accedere in una zona videosorvegliata, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679. Il Garante propone un modello semplificato che indica il Titolare del trattamento, le finalità perseguite e se l’immagine è solo rilevata, cioè visionata, o anche registrata. L’informativa è collocata nel raggio d’azione della telecamera, anche nelle immediate vicinanze e non necessariamente a contatto con gli impianti (Allegato n. 1 al Provvedimento del Garante per la Protezione dei dati personali in materia di videosorveglianza – 8 aprile 2010).

Art. 2. Scopo e campo di applicazione

Il presente Regolamento disciplina il trattamento dei dati personali effettuato con impianti di videosorveglianza e di videocontrollo installati presso le sedi e le strutture aziendali, ospedaliere e territoriali dell’Azienda Sanitaria Locale di BARI.

Rientrano nella disciplina del presente Regolamento le attività di seguito riportate:

Videosorveglianza: sistema o dispositivo che permette la visione e la registrazione su supporti abbinati ad altre fonti o conservati in banche dati di immagini di aree o di zone delimitate

Videocontrollo: sistema o dispositivo che permette la visione unicamente in tempo reale di aree o di zone delimitate.

Art. 3. Finalità e basi giuridiche dell’attività di videosorveglianza

L’attività di videosorveglianza può essere svolta per le seguenti finalità:

- a) tutela del patrimonio aziendale (beni mobili e immobili);

b) tutela della sicurezza delle persone all'interno e all'esterno delle singole strutture aziendali ed in particolare prevenzione e contrasto dei fenomeni di aggressione, atti di violenza a danno degli esercenti le professioni sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni e/o di altri reati contro la persona;

c) finalità formative/didattiche e di divulgazione scientifica nei casi di riprese video durante gli interventi chirurgici;

d) sicurezza degli ambienti di lavoro, fermo restando il rispetto dell'art. 4 della legge 300/1970 e s.m.i. (Statuto dei lavoratori);

e) aderire ad una specifica richiesta investigativa dell'Autorità Giudiziaria o di Polizia Giudiziaria.

Il trattamento di dati personali attraverso sistemi di videosorveglianza si basa sulle seguenti principali basi giuridiche, in base al contesto ed alle specifiche finalità perseguite:

- Art. 6 par. 1 lett. e) del RGPD: il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento;
- Art. 9 par. 2 lett. c) del RGPD: il trattamento è necessario per tutelare un interesse vitale dell'interessato o di un'altra persona fisica qualora l'interessato si trovi nell'incapacità fisica o giuridica di prestare il proprio consenso;
- Art. 9 par. 2 lett. g) del RGPD: il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato;
- Art. 6 par. 1 lett. c) del RGPD: il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento.

Il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione ed il funzionamento dell'impianto di videosorveglianza, si svolge nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza ed all'identità personale. Dovranno essere rispettate anche le disposizioni dell'ordinamento civile e penale in materia di interferenze illecite nella vita privata, di tutela della dignità, dell'immagine, le norme riguardanti la tutela dei lavoratori, con particolare riferimento alla legge 300/1970 (Statuto dei lavoratori), artt. 4 e 8, e le norme del codice penale che vietano le intercettazioni di comunicazioni e conversazioni. Tutte le attività svolte in applicazione del presente Regolamento dovranno altresì conformarsi ai criteri delineati nel Provvedimento generale sulla videosorveglianza emesso dal Garante per la protezione dei dati personali in data 8 aprile 2010 e alle Linee Guida 3/2019 sul trattamento di dati attraverso apparecchiature video, adottate dal Comitato Europeo per la protezione dei dati.

Nel rispetto del principio di necessità e proporzionalità, l'installazione di un sistema di videosorveglianza deve avvenire solo quando la sua utilizzazione sia realmente proporzionata all'effettivo grado di rischio presente nell'area e quando le altre misure alternative siano state ritenute insufficienti o inattuabili.

Art. 4. Tutela della riservatezza dei lavoratori

L'attività di videosorveglianza è esercitata nel rispetto delle disposizioni contenute nella vigente disciplina in materia di protezione dei dati personali, in osservanza del Regolamento UE 2016/679 ed in conformità all'art. 23 c.1 del Dlgs 151/2015 che ha riformato l'art. 4 dello Statuto dei Lavoratori.

Le norme di seguito dispiegate garantiscono la conformità delle operazioni inerenti gli impianti visivi ai principi già sanciti dal "*Provvedimento in materia di videosorveglianza*", emanato dall'Autorità Garante **6**

per la protezione dei dati personali, in data 8 aprile 2010, di seguito denominato “*Provvedimento del Garante*”. Il presente Regolamento assicura, altresì, l’osservanza del diritto di ciascun individuo alla segretezza dell’identità personale ed alla tutela da qualunque forma di abuso dell’immagine.

In considerazione della necessità di salvaguardare i dipendenti dell’ASL BARI da forme di controllo a distanza sul loro operato, l’attività disciplinata dal presente testo viene svolta con attenzione al **divieto di controllo a distanza dell’attività lavorativa**.

Qualora l’installazione degli impianti di videosorveglianza sia effettuata in aree nelle quali i dipendenti svolgono la loro prestazione lavorativa o che, comunque, siano abitualmente frequentate dagli stessi, è garantito il rispetto della disposizione dell’art. 4 co. 2 della L. 20 Maggio 1970, n. 300 (c.d. Statuto dei Lavoratori), così come riformato dall’art. 23, comma 1, del decreto legislativo 151/2015 (c.d. Job Act)¹, ovvero tramite sottoscrizione di accordo sindacale.

La scelta dei luoghi nei quali sistemare le telecamere è effettuata privilegiando punti critici ad elevata accessibilità dell’utenza o zone scarsamente presidiate e isolate.

E’ data facoltà al rappresentante dei lavoratori ed alle rappresentanze sindacali, di richiedere al Responsabile dell’Area Tecnica, per ogni impianto, l’accesso alle planimetrie con l’esatta indicazione delle telecamere installate con relativo angolo di ripresa.

Nell’ambito della definizione dell’esatta allocazione delle telecamere, finalizzate alla videoregistrazione, **non saranno oggetto di ripresa diretta le seguenti aree aziendali:**

- **bagni**
- **spogliatoi**
- **stanze afferenti a degenza e attività ambulatoriali**
- **postazioni di lavoro, intese come: stanze di ufficio, stanze di ambulatorio, stanze adibite a laboratori etc.**
- **in prossimità dei rilevatori marcatempo (salvo successive disposizioni normative differenti).**

Art. 5. Modello di gestione e Responsabilità

Gli impianti di videosorveglianza sono gestiti direttamente dall’ASL BARI, in qualità di Titolare del trattamento dei dati, tramite designazione del Responsabile interno della Videosorveglianza (SATD -

¹ **ARTICOLO 23 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151. Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 23 settembre 2015, n. 221, S.O. Titolo II - Disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità. Capo I - Disposizioni in materia di rapporto di lavoro. Art. 23 Modifiche all’articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300 e all’articolo 171 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196**

L’articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300 è sostituito dal seguente:

«Art. 4 (Impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo).

1. Gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali. In alternativa, nel caso di imprese con unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione ovvero in più regioni, tale accordo può essere stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In mancanza di accordo gli impianti e gli strumenti di cui al periodo precedente possono essere installati previa autorizzazione della Direzione territoriale del lavoro o, in alternativa, nel caso di imprese con unità produttive dislocate negli ambiti di competenza di più Direzioni territoriali del lavoro, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e agli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze.

3. Le informazioni raccolte ai sensi dei commi 1 e 2 sono utilizzabili a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro a condizione che sia data al lavoratore adeguata informazione delle modalità d’uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli e nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.».

Soggetto autorizzato con Delega), ai sensi dell'art. 2-quaterdecies del vigente Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs 196/03, così come novellato dal D.Lgs 101/18).

Nel caso di affidamento a Terzi di attività di videosorveglianza, il Titolare provvede alla designazione della società affidataria del servizio in qualità di Responsabile del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679.

Il Responsabile dei Sistemi di Videosorveglianza designa per iscritto i soggetti autorizzati al trattamento dei dati personali (SAT), ossia tutte le persone fisiche autorizzate sia ad accedere ai locali dove sono situate eventualmente le postazioni di controllo, sia ad utilizzare gli impianti e, nei casi in cui sia indispensabile per gli scopi perseguiti, a visionare ed estrarre le immagini e video.

Sono altresì individuati, dal Responsabile dei Sistemi di Videosorveglianza, i diversi livelli di accesso in corrispondenza delle specifiche mansioni attribuite ad ogni singolo incaricato, distinguendo coloro che sono unicamente abilitati a visionare le immagini dai soggetti che possono effettuare, a determinate condizioni, ulteriori operazioni (es. registrare, copiare, cancellare, estrarre).

I Responsabili ed incaricati della videosorveglianza sono tenuti all'obbligo di riservatezza e di diligente custodia delle immagini e video registrati.

Art. 6. Misure di Sicurezza e DPIA

Gli impianti di videoripresa ed i dati con essi raccolti devono essere salvaguardati, mediante adeguate e preventive misure di sicurezza riducendo al minimo i rischi di distruzione e di perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato o trattamento non consentito o non conforme alle finalità di raccolta, anche in relazione alla trasmissione delle immagini. Sarà compito del Titolare del trattamento dei dati adottare tutte le misure di sicurezza ritenute adeguate come previsto dal Regolamento UE 2016/679, tra le quali le misure tecniche ed organizzative di seguito indicate:

1. garantire che tutti i locali in cui viene effettuato il monitoraggio della videosorveglianza e dei filmati siano protetti contro l'accesso non sorvegliato da parte di terzi in modo che solo gli operatori autorizzati possano visualizzarli. L'accesso ai locali ove sono ubicati i sistemi di visualizzazione deve essere consentito solamente ai soggetti nominati Designati e Autorizzati al trattamento, nonché a soggetti esterni addetti all'assistenza ed alla manutenzione degli impianti, nominati Responsabili del trattamento;
2. predisporre un sistema di controllo accessi (*user-id*, *password*) che preveda credenziali di autenticazione distinte per profili di abilitazione in relazione ai compiti espletati: visualizzazione delle immagini con modalità live, manutenzione degli impianti, estrazione delle immagini;
3. eventuali verifiche tecniche effettuate da incaricati esterni dovranno essere espletate in presenza dei soggetti interni alla struttura organizzativa;
4. laddove i sistemi siano configurati per la registrazione e successiva conservazione delle immagini rilevate, limitare la possibilità per i soggetti abilitati in modalità live di visionare in tempo differito le immagini registrate e di effettuare sulle medesime operazioni di cancellazione o duplicazione;
5. adottare sistemi idonei alla registrazione degli accessi logici (autenticazione informatica) ai sistemi di elaborazione ed agli archivi elettronici, in relazione alle operazioni compiute sulle immagini registrate, compresi i relativi riferimenti temporali, con conservazione per un periodo di tempo congruo all'esercizio dei doveri di verifica periodica dell'operato, comunque non inferiore a sei mesi; alle registrazioni (*access-log*) devono essere garantite caratteristiche di completezza, inalterabilità e possibilità di verifica della loro integrità adeguate al raggiungimento dello scopo di verifica per cui sono richieste, ovvero per verificare eventuali abusi e/o violazioni della riservatezza dei dati;

6. I soggetti abilitati ad accedere al sistema di videosorveglianza sono tenuti ad osservare scrupolosamente il presente regolamento, con particolare riferimento alla corretta acquisizione di dati pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per cui è stato realizzato l'impianto;
7. predisporre misure tecniche ed organizzative adeguate per la cancellazione in forma automatica delle registrazioni al termine previsto; la cancellazione delle immagini dovrà avvenire preferibilmente mediante il riutilizzo del supporto;
8. nel caso il supporto debba essere sostituito per eccessiva usura, distruggere il medesimo supporto in modo da renderlo inutilizzabile, affinché non possano essere recuperati i dati in esso presenti;
9. cancellare le immagini esclusivamente sul luogo di lavoro;
10. i supporti di memorizzazione delle riprese contenenti dati particolari non devono riportare esternamente l'indicazione di nominativi o comunque di dati diretti ad identificare i soggetti ripresi nelle registrazioni;
11. adottare sistemi di cifratura delle registrazioni;
12. custodire il server di registrazione all'interno di un armadio rack chiuso a chiave, le cui chiavi devono essere custodite dal Designato o dagli autorizzati al trattamento;
13. ubicare l'armadio rack all'interno di un locale la cui porta di accesso deve essere chiusa a chiave e data in dotazione agli Autorizzati ed al Designato al trattamento;
14. collocare i monitor degli impianti di videosorveglianza in modo tale da non permettere la visione delle immagini, neanche occasionalmente, a persone estranee non autorizzate;
15. il server di registrazione deve essere alimentato da gruppo di continuità che lo protegga;
16. l'esercizio dei diritti da parte degli interessati, di cui agli artt. 15-22 del RGPD, deve essere documentato mediante l'annotazione in un apposito registro a cura dell'Area Gestione Tecnica.

Il Titolare del trattamento, prima di dare inizio al trattamento di videosorveglianza, con il parere del Responsabile della Protezione dei Dati, effettua la valutazione di impatto sulla protezione dei dati, ai sensi dell'art. 35 del Regolamento UE 2016/679 (DPIA), volta a valutare la proporzionalità e necessità del trattamento delle immagini, analizzare i rischi a cui esso espone gli interessati, indicando e ponendo in essere misure idonee per eliminarli o mitigarli. Qualora le misure tecniche e organizzative individuate per mitigare l'impatto del trattamento non siano ritenute sufficienti ovvero, quando il rischio residuale per i diritti e le libertà degli interessati resti elevato, l'impianto non potrà essere installato.

Qualora si utilizzino apparati di ripresa digitali connessi a reti informatiche, gli apparati medesimi sono protetti contro i rischi di accesso abusivo.

La trasmissione tramite una rete pubblica di comunicazioni di immagini riprese da apparati di videosorveglianza è effettuata previa applicazione di tecniche crittografiche che ne garantiscano la riservatezza; le stesse cautele sono richieste per la trasmissione di immagini da punti di ripresa dotati di connessioni wireless (Gprs, Wi-fi, Wi-max).

Art. 7. Conservazione dei dati

Nei sistemi che prevedono la registrazione delle immagini, la conservazione delle medesime avverrà nel rispetto del principio di proporzionalità e congruità per un periodo che di norma è di 24 ore dalla rilevazione, tenuto conto delle finalità degli impianti di videosorveglianza e del livello di rischio delle aree soggette al controllo valutato in misura medio/alto, nonché in considerazione delle esigenze di conservazione delle immagini in relazione alle festività e/o chiusura degli uffici e strutture aziendali.

Solo per particolari esigenze e/o in caso del verificarsi di particolari accadimenti, come, ad esempio, quando vi sia la necessità di monitorare con continuità zone non presidiate o zone di largo afflusso di pubblico per il rischio concreto di furto e/o altro illecito con difficoltà di tempestiva segnalazione, il prolungamento del termine di conservazione potrà avvenire per un periodo **non superiore ai sette giorni**, salvo l'ipotesi di specifica richiesta investigativa da parte dell'Autorità Giudiziaria o della Polizia Giudiziaria.

Il sistema di videosorveglianza impiegato deve essere programmato in modo da operare, al momento prefissato, l'integrale cancellazione automatica delle informazioni allo scadere del termine previsto, anche mediante sovra-registrazione, con modalità tali da rendere non riutilizzabili i dati cancellati.

Il Designato al trattamento dei dati tramite sistemi di videosorveglianza (SATD) è responsabile della conservazione delle registrazioni e della programmazione delle tempistiche di registrazione e cancellazione delle immagini, secondo le modalità previste dal presente Regolamento.

Il mancato rispetto dei termini massimi di conservazione e del correlato obbligo di cancellazione, comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 83 par. 4 del Regolamento UE 2016/679.

Le registrazioni delle immagini sono custodite in stanza chiusa, accessibile solo al personale autorizzato.

Per quanto sopra, e per quanto derivante dalla vigente normativa, non è dato ad alcun dipendente, al di fuori dei predetti ruoli, di poter accedere alle immagini, ancorché relative ad eventi di suo interesse, ad esempio, accedere ad immagini relative al proprio automezzo parcheggiato all'interno della struttura. In tali casi, il dipendente dovrà rivolgersi alle Autorità di Pubblica Sicurezza, uniche abilitate all'accesso a tali immagini per scopi giudiziari.

Art. 8. Tipologia e modalità di ripresa

La tipologia di videosorveglianza effettuata presso le sedi dell'ASL BARI si distingue in:

- videosorveglianza senza registrazione di immagini (monitoraggi con sola visione delle immagini – videocontrollo);
- videosorveglianza con registrazione di immagini.

Le telecamere devono essere installate e posizionate in modo da raccogliere i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite, registrando le sole immagini indispensabili, limitando l'angolo visuale delle riprese, evitando (quando non indispensabile) immagini dettagliate o dettagli comunque non rilevanti.

L'angolatura e la panoramica delle riprese devono essere effettuate con modalità tali da limitare l'angolo di visuale all'area per il controllo della quale si installa il sistema di videosorveglianza, evitando di inquadrare zone private non interessate alla finalità dell'impianto. I monitor degli impianti di videosorveglianza devono essere collocati preferibilmente in locali appartati, ove non vi sia afflusso di persone estranee all'ASL BARI.

Art. 9. Limiti di utilizzo della Videosorveglianza

Le immagini raccolte non potranno essere utilizzate per finalità diverse da quelle stabilite all'articolo 3 del presente Regolamento ed in particolare secondo quanto segue:

La conservazione delle immagini deve essere limitata a poche ore o, al massimo, alle ventiquattro ore successive alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività o chiusura degli uffici, nonché nel caso in cui si deve aderire ad una specifica richiesta investigativa

dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria. (art. 3.4. comma 2 - Provv. Generale. del Garante per la protezione dei dati personali del 8 aprile 2010). La cancellazione delle immagini registrate, ad eccezione di quelle conservate ai sensi dei punti precedenti, dovrà avvenire in modo automatico anche mediante sovra-registrazione, con modalità tali da rendere non utilizzabili i dati cancellati. L'accesso ai dispositivi di registrazione delle immagini, la visione delle registrazioni nonché lo spostamento della direzione di puntamento delle telecamere è consentito previa disposizione del Delegato del trattamento ed alle persone da questi incaricate. Soltanto costoro potranno essere in possesso delle password di accesso ai sistemi di registrazione. Al Responsabile competeranno la manutenzione del sistema e la diffusione delle istruzioni e, relativamente alla riservatezza, al non utilizzo delle registrazioni e alla non visualizzazione delle stesse per ragioni e finalità non previste dal presente Regolamento.

L'accesso di persone diverse da quelle indicate è subordinato alla preventiva autorizzazione per iscritto del Delegato, salvo che non si tratti di tecnici della manutenzione del sistema di videosorveglianza o dell'incaricato per la manutenzione il cui intervento è determinato dalla necessità di operare interventi urgenti. In tale ipotesi, il loro intervento sarà annotato in un apposito registro.

Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati, in base all'articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori (Legge 300 del 20 maggio 1970), per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti. I dati acquisiti non potranno essere collegati con altre banche dati di alcun genere.

E' comunque vietato divulgare o diffondere immagini, dati e notizie di cui si è venuti a conoscenza nell'utilizzo degli impianti, nonché procedere a qualsiasi ingrandimento delle immagini o allo scatto di fotogrammi o altre forme di conservazione al di fuori dei casi definiti dal presente Regolamento.

Art. 10. Videoriprese tecniche chirurgiche

Nell'ambito delle riprese video di interventi chirurgici, secondo un corretto bilanciamento tra le finalità didattiche e quelle probatorie, i filmati possono essere effettuati, in conformità alle vigenti disposizioni normative in materia, nei casi riportati e alle seguenti condizioni:

Caso A) Videoripresa con elementi riconducibili all'interessato (connotati del paziente) e volti/voce degli operatori sanitari:

Nella circostanza di cui sopra la videoripresa è lecita solo previa acquisizione del consenso dell'interessato e degli operatori sanitari per il tramite di una liberatoria.

In tale circostanza, il paziente ha sempre il diritto, ai sensi degli artt. 15-22 del Regolamento UE 2016/679, di richiedere una copia della videoripresa senza spiegarne le motivazioni. Le videoriprese dovranno essere conservate con opportune misure di sicurezza, in osservanza del Codice in materia di protezione dei dati personali e del Regolamento UE 2016/679.

In assenza di specifica autorizzazione, è vietata la diffusione dei filmati (ad es. la pubblicazione su siti internet di settore o la divulgazione scientifica).

Caso B) Videoripresa completamente anonima senza alcun elemento distintivo riconducibile al paziente e agli operatori sanitari:

Nella circostanza di cui sopra la videoripresa è lecita solo se l'interessato (il paziente) non rifiuta la videoripresa della tecnica chirurgica sulla propria persona.

E' lecita la comunicazione e diffusione del video solo se reso completamente anonimo e quindi non riconducibile al diretto interessato e agli operatori sanitari presenti durante l'intervento.

Ciascun Soggetto autorizzato con Delega al trattamento dei dati (SATD) curerà l'affissione dell'informativa Privacy (ex artt. 13-14 del Regolamento UE 2016/679) nelle sale operatorie chiarendo, se del caso, che le video-riprese anonimizzate saranno utilizzate e pubblicate per fini didattici e scientifici.

Art. 11. Videocitofoni

Si applicano all'installazione di videocitofoni, anche se collegati via internet o su rete locale, tutte le prescrizioni previste dal presente Regolamento.

Art. 12. Informativa

Sono fornite indicazioni chiare alle persone che possono essere riprese, in modo da informarli della presenza di impianti di videosorveglianza.

L'obbligo di informativa, ai sensi degli artt. 13-14 del Regolamento UE 2016/679, è adempiuto con una modalità semplificata, ossia con l'esposizione di cartelli indicanti la presenza nell'area di una o più telecamere.

I cartelli sono collocati in posizione antistante i sistemi di videosorveglianza ed hanno dimensioni e caratteri alfabetici tali da essere chiaramente visibili anche in condizioni di scarsa od insufficiente illuminazione; essi recano l'indicazione se l'attività è limitata alla sola ripresa o si estende anche alla registrazione delle immagini.

L'informativa di primo livello (allegato n. 1), indica in particolare dati di contatto del Titolare e del DPO, le finalità del trattamento, la durata di conservazione dei dati e i diritti riconosciuti. Tale informativa rinvia alla informativa di dettaglio (secondo livello) tramite indicazione di URL o QRcode (allegato n. 2).

Tutto il personale aziendale è reso edotto sulle finalità e modalità del trattamento dei dati con sistemi di videosorveglianza installati presso le sedi dell'ASL BARI.

Art. 13. Obblighi del Responsabile della Videosorveglianza (Soggetto autorizzato con Delega)

1. Il Responsabile degli impianti di videosorveglianza, in qualità di SATD, è nominato dal Direttore Generale e rispetta una serie di obblighi imposti dalla disciplina rilevante in materia di protezione dei dati personali come di seguito riportati:
2. la raccolta e l'uso delle immagini sono consentiti solo se necessari allo svolgimento di funzioni istituzionali e per il perseguimento di finalità di pertinenza dell'ASL BARI, tra i quali vi sono la sicurezza delle cose e delle persone e le finalità didattiche;
3. i sistemi di videosorveglianza possono riprendere persone identificabili solo se, per raggiungere gli scopi prefissati, non possono essere utilizzati dati anonimi;
4. tutti coloro che accedono ai locali videosorvegliati sono opportunamente informati dell'esistenza di impianti di videosorveglianza nell'area in cui stanno per transitare;
5. al momento dell'installazione della telecamera occorre valutare se sia realmente necessario raccogliere immagini dettagliate, dove collocare le apparecchiature e la tipologia (fisse o mobili), nel rispetto dei principi di pertinenza e di non eccedenza;
6. è limitata rigorosamente la creazione di banche dati quando è sufficiente installare un sistema a circuito chiuso di sola visione delle immagini senza la loro registrazione, in ossequio al principio di minimizzazione;
7. il controllo eventuale di ambienti sanitari ed il monitoraggio di pazienti ricoverati in particolari reparti o ambienti, stante la natura sensibile di molti dati che possono essere in tal modo raccolti, sono limitati ai casi di stretta indispensabilità e circoscrivendo le riprese solo a

determinati locali e a precise fasce orarie; sono inoltre adottati tutti gli ulteriori accorgimenti necessari per garantire un elevato livello di tutela della riservatezza e della dignità delle persone malate, anche in attuazione delle doverose misure che la vigente disciplina in materia di protezione dei dati personali prescrive per le strutture sanitarie;

8. Il Responsabile della Videosorveglianza garantisce l'accesso alle immagini solo ai soggetti specificamente autorizzati e designati ai sensi dell'art. 2 quaterdecies c.2 del D.Lgs 196/03, così come modificato dal D.Lgs 101/18 o dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679. L'accesso sistematico delle Forze di Polizia ai sistemi di videosorveglianza dell'ASL BARI è consentito previa sottoscrizione di apposita Convenzione.
9. Le immagini sono conservate in appositi videoregistratori con disco fisso ad accesso riservato e cancellate automaticamente entro le 24 ore successive alla rilevazione, fatte salve durate maggiori (entro massimo la settimana) per esigenze di conservazione in relazione alle festività o chiusura uffici, nonché nel caso in cui si debba aderire ad una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria.
10. Il Responsabile della Videosorveglianza richiede all'installatore, per ogni nuova installazione di impianto di videosorveglianza presso l'ASL BARI, la relativa attestazione di conformità.
11. Il Responsabile della Videosorveglianza, per ogni impianto realizzato e da realizzarsi, custodisce la documentazione tecnica che illustra nel dettaglio il sistema di videosorveglianza. Tale documentazione è esibita in caso di accertamenti ispettivi delle Autorità o su richiesta dei soggetti interessati.
12. In caso di delega a società esterne per la gestione e manutenzione dell'impianto di videosorveglianza (ad es. collegamenti remoti con società di sicurezza), il Responsabile della Videosorveglianza procede con la nomina della società terza, in qualità di Responsabile del trattamento, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679.
13. Eventuali riprese televisive sui luoghi di lavoro per documentare attività od operazioni solo per scopi divulgativi o di comunicazione istituzionale o aziendale, e che vedano coinvolto il personale dipendente (ad esempio, per finalità informative / formative e di aggiornamento), possono essere assimilati ai trattamenti temporanei finalizzati alla pubblicazione occasionale di articoli, saggi ed altre manifestazioni del pensiero. In tal caso, alle stesse si applicano le disposizioni sull'attività giornalistica contenute nel Codice in materia di protezione dei dati personali, fermi restando, comunque, i limiti al diritto di cronaca posti a tutela della riservatezza, nonché l'osservanza del codice deontologico per l'attività giornalistica ed il diritto del lavoratore a tutelare la propria immagine opponendosi anche, per motivi legittimi, alla sua diffusione. E' sempre vietata la diffusione di immagini.

Art. 14. Autorizzati al trattamento dei dati

Il Responsabile della Videosorveglianza, in qualità di soggetto autorizzato al trattamento dei dati nell'ambito della videosorveglianza con delega (SATD), nomina gli Autorizzati al trattamento, i quali operano sotto la sua diretta autorità e precisamente:

- a) i soggetti incaricati alla visualizzazione delle immagini con modalità *live*;
- b) i soggetti designati per l'esecuzione di operazioni di estrazione, duplicazione e conversione dei files relativi alle immagini di videosorveglianza;
- c) i soggetti incaricati alla manutenzione dell'impianto di videosorveglianza, nei limiti strettamente necessari per le esigenze di manutenzione. Per le stesse attività il Titolare del trattamento si potrà avvalere anche di soggetti esterni preventivamente nominati Responsabili del trattamento con un contratto o altro idoneo atto giuridico, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679.

Ai Responsabili del trattamento dovrà essere fornita copia del presente Regolamento affinché l'attività affidata venga svolta in modo conforme allo stesso.

Art. 15. Amministratore di Sistema

L'Amministratore di Sistema avrà il compito di impostare e gestire un sistema di autenticazione informatica per i Designati, gli Autorizzati al Trattamento ed i Responsabili del trattamento di dati personali effettuato con sistemi di videosorveglianza, conforme a quanto previsto dal presente Regolamento Aziendale, dal Regolamento UE 2016/679 e dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Le attività di gestione sistemistica e della sicurezza informatica dei sistemi di videosorveglianza potranno essere affidate a personale interno al Titolare del trattamento oppure a società designate Responsabili del trattamento con funzione di Amministratore di Sistema.

In particolare, l'Amministratore di Sistema avrà il compito di:

- a) garantire che i sistemi di videosorveglianza siano a circuito chiuso, in cui l'archiviazione delle immagini eventualmente registrate non sia interconnessa con altri sistemi logici o altri archivi e non possa essere trasmessa in dispositivi remoti, ad eccezione del caso in cui ci si avvalga di una ditta esterna, nominata responsabile esterno del trattamento;
- b) attribuire a ciascun Designato ed Autorizzato al trattamento, per i compiti di rispettiva competenza, un codice identificativo personale per l'utilizzazione dell'impianto; uno stesso codice non potrà, neppure in tempi diversi, essere assegnato a persone diverse;
- c) assegnare e gestire il sistema di autenticazione informatica e quindi, fra le altre, generare, sostituire, invalidare, in relazione agli strumenti ed alle applicazioni informatiche utilizzate, le parole chiave ed i Codici identificativi personali da assegnare agli Autorizzati al trattamento dati;
- d) disporre ogni opportuna misura e ogni adeguata verifica, per evitare che soggetti non autorizzati possano avere accesso agli archivi delle parole chiave se leggibili;
- e) controllare che il periodo di conservazione delle immagini sia limitato a poche ore e comunque non oltre alle 24 ore, o ai sette giorni nei casi previsti dal presente Regolamento aziendale per la videosorveglianza, salvo casi eccezionali dovuti all'intervento dell'Autorità Giudiziaria o della Polizia Giudiziaria;
- f) adottare un sistema idoneo alla registrazione degli accessi logici (autenticazione informatica) ai sistemi di elaborazione e agli archivi elettronici; le registrazioni (*access log*) devono avere caratteristiche di completezza, inalterabilità e possibilità di verifica della loro integrità adeguate al raggiungimento dello scopo di verifica per cui sono richieste; tali registrazioni devono comprendere i riferimenti temporali e la descrizione dell'evento che le ha generate e devono essere conservate per un congruo periodo, non inferiore a sei mesi;
- g) assicurare e gestire sistemi di salvataggio e di ripristino dei dati (*backup/recovery*), anche automatici nonché approntare adeguate misure e/o sistemi software di salvaguardia per la protezione dei dati personali (antivirus, firewall, IDS);
- h) provvedere affinché gli elaboratori del sistema informativo siano protetti contro il rischio di intrusione ad opera di programmi diretti a danneggiare il sistema, mediante idoneo software la cui efficacia ed aggiornamento siano verificati con cadenza almeno semestrale;
- i) monitorare costantemente lo stato di sicurezza di tutti i processi di elaborazione dati di cui sopra, mantenendo aggiornati tutti i supporti hardware e software e, se del caso, comunicando al Titolare tutte le attività da porre in essere al fine di garantire un adeguato livello di sicurezza in proporzione alla tipologia e quantità dei dati personali trattati;

j) assistere il Titolare, il Designato ed il Responsabile della Protezione Dati per quanto concerne l'analisi dei rischi e l'adempimento previsto dal Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla Valutazione di Impatto (DPIA - Data Protection Impact Assessment);

k) segnalare al Titolare ed al Responsabile della Protezione dei dati eventuali violazioni (c.d. data breach) immediatamente e comunque **entro e non oltre 12 ore** da quando ne sia venuto a conoscenza.

Il Titolare accerta la puntuale osservanza, da parte dei Designati, degli Autorizzati e dell'Amministratore di Sistema, delle disposizioni di legge e del presente Regolamento.

Art. 16. Cancellazione dei dati

In ottemperanza a quanto statuito nella norma che precede, in ordine alla temporaneità della conservazione dei dati, decorso il termine di volta in volta occorrente per stabilire il perseguimento delle finalità indicate nell'art. 2 del presente Regolamento, le immagini registrate sono cancellate con le modalità che saranno ritenute più efficaci, ovvero anche effettuando nuove registrazioni su quelle precedenti, affinché possa essere conseguito l'effetto di rendere non più utilizzabili quelle per le quali è stata decisa l'eliminazione.

Il Responsabile della Videosorveglianza si rende garante della corretta cancellazione delle immagini di cui al presente articolo. Il Responsabile della protezione dei dati dell'ASL BARI, vigila sull'osservanza della normativa di settore.

Art. 17. Installazione di ulteriori impianti

In caso di installazione di impianti di videosorveglianza intelligenti (scansione facciale, zoom automatici ai fini della identificazione dei soggetti etc.), è acquisito preliminarmente il parere del DPO, nel rispetto dei principi di necessità, proporzionalità e finalità previsti dalla vigente normativa.

Art. 18. Coordinamento degli adempimenti

Il Responsabile della Videosorveglianza, in qualità di soggetto autorizzato al trattamento con delega, opera d'intesa con il Responsabile della protezione dei dati dell'ASL BARI, al fine di un efficace coordinamento per il governo degli adempimenti in materia.

Art. 19. Diritti dei soggetti interessati

Ai sensi degli artt. 15-22 del Regolamento UE 2016/679 è assicurato agli interessati identificabili l'effettivo esercizio dei propri diritti, come di seguito elencati:

- ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che riguardano l'interessato;
- ottenere la limitazione dei dati trattati;
- opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che riguardano l'interessato, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;

- presentare reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali, ai sensi dell'art. 77 del Regolamento UE 2016/679, in caso di illecito trattamento dei dati personali da parte dell'ASL BARI.

Art. 20. Inosservanze e sanzioni

La mancata osservanza degli obblighi previsti dal presente Regolamento comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa in vigore, di sanzioni amministrative, civili o penali.

La rivelazione di informazioni ottenute attraverso il sistema di videosorveglianza, oltre a costituire violazione disciplinare, integra la fattispecie del reato di cui all'art. 326 del Codice Penale (Rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio).

In caso di violazione del presente regolamento il Titolare del Trattamento provvederà a porre in atto tutte le azioni necessarie per ripristinare la legalità, disponendo l'immediata interruzione del trattamento in caso di:

- trattamento di dati per scopi non legittimi;
- trattamento di dati in modo non lecito, corretto e pertinente;
- raccolta di dati non pertinenti, non completi ed eccedenti rispetto alle finalità per cui sono raccolti.

Art. 21. Diffusione


Il presente Regolamento è divulgato in modo capillare a tutto il personale dell'ASL BARI, anche tramite intranet e pubblicato nell'apposita sezione "Privacy" del sito istituzionale dell'ASL BARI, con la modulistica allegata.

Art. 22. Norma di rinvio

Per tutti gli aspetti non espressamente disciplinati dal presente Regolamento, si rinvia al decreto legislativo 30 Giugno 2003 n. 196, così come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018 n. 101, al Regolamento UE 2016/679, al Provvedimento in materia di videosorveglianza emanato dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali in data 08/04/2010, nonché a tutte le norme di Legge vigenti in materia.

Art. 23. Allegati:

- Allegato n. 1: modello informativa breve
- Allegato n. 2: modello informativa estesa
- Allegato n. 3: modello esercizio diritti per Videosorveglianza
- Allegato n. 4: modello nomina del Delegato al trattamento dei dati della videosorveglianza
- Allegato n. 5: modello nomina del soggetto autorizzato al trattamento dei dati della videosorveglianza
- Allegato n. 6: Liberatoria per videoriprese chirurgiche



L'informativa estesa sul trattamento dei dati personali è disponibile **SUL SITO INTERNET ISTITUZIONALE NELL'APPOSITA SEZIONE "PRIVACY"**.

[inquadra il Qrcode per accedere al sito web]



TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI:

ASL BARI - Lungomare Starita 6, 70123 Bari (BA)

CONTATTI DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI:

tel.: 0805842565 - email: dpo@asl.bari.it - pec: protocollo.asl.bari@pec.rupar.puglia.it

LE VIDEOSORVEGLIANZE SONO CONSERVATE per 24 ore e poi sovrascritte automaticamente, fatta salva la necessità di ampliare il suddetto termine, per soddisfare eventuali richieste dell'Autorità Giudiziaria o Forze di Polizia e comunque non oltre sette giorni.

PRINCIPALI FINALITÀ DELLA VIDEOSORVEGLIANZA:
SICUREZZA DEL PATRIMONIO AZIENDALE E DELLE PERSONE

MODALITÀ' DELLA VIDEOSORVEGLIANZA:

VIDEO-REGISTRAZIONE VIDEO-RILEVAZIONE




È POSSIBILE ACCEDERE AI PROPRI DATI ED ESERCITARE GLI ALTRI DIRITTI RICONOSCIUTI DAL REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI, RIVOLGENDOSI AL TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI O AL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI.

	<p style="text-align: center;">VIDEOSORVEGLIANZA</p> 	<p style="text-align: center;">ALLEGATO 2</p>
---	---	---

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA' DI VIDEOSORVEGLIANZA



La presente informativa viene resa, ai sensi degli artt. 13-14 del Regolamento UE n. 679/2016 del 27 aprile 2016 (**Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati** – di seguito **Regolamento o RGPD**), di cui potrà prendere visione sul sito del Garante per la Protezione dei Dati Personali (<http://www.garanteprivacy.it/regolamentoue>), **relazione al trattamento dei dati personali nell'ambito delle attività di videosorveglianza presso le sedi dell'ASL BARI.**

<p style="text-align: center;"><u>TITOLARE DEL TRATTAMENTO</u></p>  <p>Chi determina le finalità ed i mezzi del trattamento dei Suoi dati personali?</p>	<p>ASL BARI Lungomare Starita 6, 70123 Bari (BA) Telefono: 0805842568 email: direzione.generale@asl.bari.it pec: protocollo.asl.bari@pec.rupar.puglia.it</p>
<p style="text-align: center;"><u>RESPONSABILE PROTEZIONE DATI (DPO)</u></p>  <p>Chi vigila sulla protezione dei Suoi dati personali?</p>	<p>Dati di contatto del DPO: email: dpo@asl.bari.it pec: protocollo.asl.bari@pec.rupar.puglia.it tel.: 0805842565</p>
<p style="text-align: center;"><u>FINALITA' DEL TRATTAMENTO</u></p>  <p>A quale scopo trattiamo i Suoi dati personali?</p>	<p style="text-align: center;"><u>BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO</u></p>  <p>Quali sono i presupposti di liceità del trattamento dei dati personali?</p>
<p>L'installazione di sistemi di videosorveglianza da parte dell'ASL BARI risponde alle seguenti finalità, determinate, esplicite e legittime:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) tutelare la sicurezza delle persone che a vario titolo frequentano gli ambienti delle strutture aziendali; b) tutelare i beni aziendali e prevenire i reati contro il patrimonio; c) garantire la sicurezza degli ambienti di lavoro; d) perseguire la finalità di cura delle persone che si avvalgono delle prestazioni erogate (c.d. videocontrollo per monitoraggio pazienti critici); 	<p>Il trattamento di dati personali attraverso sistemi di videosorveglianza si basa sulle seguenti basi giuridiche in base alle specifiche finalità perseguite:</p> <p>Finalità di cui ai p.ti a) b) c):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 6 par. 1 lett. e) del RGPD: il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico e connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento. <p>Finalità di cui al p.to d):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 9 par. 2 lett. c) del RGPD: il trattamento è necessario per tutelare un interesse vitale dell'interessato o di un'altra persona fisica qualora l'interessato si trovi nell'incapacità fisica o giuridica di prestare il proprio consenso <p>Finalità di cui al p.to e):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 6 par. 1 lett. c) del RGPD: il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento

	<p style="text-align: center;">VIDEOSORVEGLIANZA</p> 	<p style="text-align: center;">ALLEGATO 2</p>
---	---	---

<p>e) aderire ad una specifica richiesta investigativa dell’Autorità Giudiziaria o di Polizia Giudiziaria.</p>		
<p style="text-align: center;"><u>CATEGORIA DI DATI</u></p>  <p style="text-align: center;">Quali tipologie di dati sono trattati?</p>	<p style="text-align: center;"><u>TEMPI DI CONSERVAZIONE</u></p>  <p style="text-align: center;">Per quanto tempo sono conservati i dati personali?</p>	<p style="text-align: center;"><u>DESTINATARI DEI DATI</u></p>  <p style="text-align: center;">A chi possono essere comunicati i dati personali?</p>
<p>I dati personali trattati sono costituiti da immagini e video provenienti dal sistema di videoregistrazione aziendale.</p>	<p>La conservazione delle videoriprese non supera l’arco temporale delle 72 ore dalla raccolta, fatta salva la necessità di ampliare il suddetto termine, per soddisfare eventuali richieste dell’Autorità Giudiziaria e comunque non oltre sette giorni.</p>	<p>I dati possono essere comunicati a soggetti operanti in qualità di titolari del trattamento, quali autorità di vigilanza e controllo ed ogni soggetto pubblico legittimato a richiedere i dati, come l’autorità giudiziaria e/o di pubblica sicurezza. I dati potranno essere trattati, per conto del titolare, da soggetti designati come responsabili del trattamento, quali società che si occupano di servizi di controllo e vigilanza e società che si occupano di servizi di manutenzione del sistema di videosorveglianza. E’ possibile richiedere l’elenco aggiornato dei Responsabili del trattamento dei dati scrivendo al Responsabile della protezione dei dati, ai dati di contatto sopra indicati.</p>

La informiamo altresì dell'esistenza di alcuni Suoi diritti sui dati personali e sulle relative modalità per esercitare gli stessi nei confronti del Titolare del trattamento.

DIRITTI ESERCITABILI ai sensi degli artt. 15-22 del Regolamento UE 2016/679 (RGPD)

L’interessato potrà richiedere di visionare le immagini in cui ritiene di essere stato ripreso esibendo o allegando alla richiesta idonei documenti di riconoscimento. La risposta ad una richiesta di accesso non potrà comprendere eventuali dati riferiti a terzi, a meno che la scomposizione dei dati trattati o la privazione di alcuni elementi renda incomprensibili i dati personali relativi all’interessato. Decorsi i termini di conservazione sopra indicati, sarà impossibile soddisfare la richiesta di accesso.

	VIDEOSORVEGLIANZA 	ALLEGATO 2
---	---	------------

Accesso ai dati personali – art. 15 RGPD	Rettifica dei dati personali – art. 16 RGPD
Opposizione al trattamento – art. 21 RGPD	Limitazione del trattamento – art. 18 RGPD
Diritto alla comunicazione della violazione dei dati – art. 34 RGPD	Diritto al reclamo all’Autorità Garante – art. 77 RGPD
<u>DATI DI CONTATTO PER L’ESERCIZIO DEI DIRITTI</u>	email: dpo@asl.bari.it pec: protocollo.asl.bari@pec.rupar.puglia.it tel.: 0805842565
<u>PREVISIONE DI PROCESSO DECISIONALE AUTOMATIZZATO – PROFILAZIONE</u>	Non è prevista alcuna forma di processo decisionale automatizzato. Non è prevista alcuna profilazione.
<u>TRASFERIMENTO DATI VERSO PAESI TERZI EXTRA UE</u>	I dati personali non saranno oggetto di trasferimento presso Paesi Terzi non europei.
<u>FONTE DEI DATI</u>	I dati (immagini e video) sono acquisiti direttamente dal Titolare del trattamento tramite i sistemi di videosorveglianza aziendali.
<u>CONFERIMENTO DEI DATI</u>	Il rifiuto di conferire i dati comporta l’impossibilità di consentire all’interessato l’accesso alle sedi aziendali videosorvegliate.

La versione aggiornata di questa informativa sarà resa disponibile sul sito web istituzionale all’indirizzo <https://www.sanita.puglia.it/web/asl-bari>, nell’apposita sezione “Privacy”.



[inquadra il Qrcode per accedere on-line alla sezione Privacy del sito internet istituzionale]

Il Titolare del trattamento dei dati personali
ASL BARI

MODULO PER L'ESERCIZIO DEI DIRITTI IN MATERIA DI VIDEOSORVEGLIANZA

(Allegato n.3 al Regolamento aziendale sulla videosorveglianza)

Spett.Le:
ASL BARI
Lungomare Starita 6, 70123 Bari (BA)

protocollo.asl.bari@pec.rupar.puglia.it

P.c.: Responsabile della Protezione dei Dati personali
dpo@asl.bari.it

ESERCIZIO DI DIRITTI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

(artt. 15-22 del Regolamento (UE) 2016/679)

AMBITO VIDEOSORVEGLIANZA

Il/La sottoscritto/a.....

nato/a a.....il....., C.F.
.....documento di riconoscimento
tipo.....n.....

in qualità di diretto interessato esercente responsabilità genitoriale
 tutore/amministratore di sostegno delegato legale rappresentante altro

del Sig.re/ra.....

C.F.....

PREMETTE

di essere transitato in spazi ripresi dal sistema di videosorveglianza dell'ASL BARI
oppure

di avere subito/assistito a quanto più oltre descritto, in spazi che presume essere ripresi dal sistema
di videosorveglianza dell'ASL BARI:

.....

MODULO PER L'ESERCIZIO DEI DIRITTI IN MATERIA DI VIDEOSORVEGLIANZA

(Allegato n.3 al Regolamento aziendale sulla videosorveglianza)

oppure

altro

.....

- di essere consapevole che le immagini registrate vengono conservate per un periodo limitato di 24 ore fino ad un massimo di 7 giorni;
- di essere altresì consapevole che qualora, entro i termini sopra indicati, venga presentata motivata e dettagliata richiesta di accesso alle videoregistrazioni, per fatti costituenti ipotesi di reato, le immagini (ove reperite) possono essere acquisite per essere messe a disposizione dell'Autorità giudiziaria e/o di Polizia a seguito di presentazione di apposita denuncia;
- di essere consapevole che, se le immagini contengono dati riferibili a terzi, l'accesso del sottoscritto è consentito nei limiti e nel rispetto dei principi di pertinenza, non eccedenza e di minimizzazione di cui all'art. 5 del Regolamento Generale sulla protezione dei dati (Reg. UE 2016/679).

**Esercita con la presente richiesta i seguenti diritti di cui agli artt. 15-22
del Regolamento (UE) 2016/679**

1. Accesso ai dati personali

(art. 15 del Regolamento (UE) 2016/679)

Il sottoscritto *(barrare solo le caselle che interessano)*:

- chiede conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano;
- in caso di conferma, chiede di ottenere l'accesso a tali dati, una copia degli stessi, e tutte le informazioni previste alle lettere da a) a h) dell'art. 15, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679, e in particolare;
 - le finalità del trattamento;
 - le categorie di dati personali trattate;
 - i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;
 - il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;

MODULO PER L'ESERCIZIO DEI DIRITTI IN MATERIA DI VIDEOSORVEGLIANZA

(Allegato n.3 al Regolamento aziendale sulla videosorveglianza)

- l'origine dei dati (ovvero il soggetto o la specifica fonte dalla quale essi sono stati acquisiti);
- l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, e le informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato.

Per permettere di individuare le immagini video, fornisce le seguenti informazioni:

- Luogo o luoghi di possibile ripresa
- Data di possibile ripresa
- Fascia oraria di possibile ripresa (approssimazione di 30 minuti) dalle orealle ore.....;
- Abbigliamento al momento della possibile ripresa
.....
- Accessori (borse, ombrelli, carrozzine, animali al guinzaglio, altri oggetti)
.....
- Presenza di accompagnatori (indicare numero, sesso, sommaria descrizione)
.....
.....
- Attività svolta durante la ripresa
.....
- **Altri elementi atti a facilitare l'individuazione dell'interessato**
.....
.....

MODULO PER L'ESERCIZIO DEI DIRITTI IN MATERIA DI VIDEOSORVEGLIANZA

(Allegato n.3 al Regolamento aziendale sulla videosorveglianza)

2. Richiesta di intervento sui dati

(artt. 16-18 del Regolamento (UE) 2016/679)

Il sottoscritto chiede di effettuare le seguenti operazioni (*barrare solo le caselle che interessano*):

- cancellazione dei dati (art. 17, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679), per i seguenti motivi (*specificare quali*):

a) _____;

b) _____;

c) _____;

- nei casi previsti all'art. 17, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 2016/679, l'attestazione che il titolare ha informato altri titolari di trattamento della richiesta dell'interessato di cancellare link, copie o riproduzioni dei suoi dati personali;

- limitazione del trattamento (art. 18) per i seguenti motivi (*barrare le caselle che interessano*):

- contesta l'esattezza dei dati personali;
- il trattamento dei dati è illecito;
- i dati sono necessari all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;
- l'interessato si è opposto al trattamento dei dati ai sensi dell'art. 21, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679.

MODULO PER L'ESERCIZIO DEI DIRITTI IN MATERIA DI VIDEOSORVEGLIANZA

(Allegato n.3 al Regolamento aziendale sulla videosorveglianza)

3. Opposizione al trattamento

(art. 21, paragrafo 1 del Regolamento (UE) 2016/679)

- Il sottoscritto si oppone al trattamento dei suoi dati personali ai sensi dell'art. 6, paragrafo 1, lettera e) o lettera f), per i seguenti motivi legati alla sua situazione particolare (specificare):

Il sottoscritto:

- Chiede di essere informato, ai sensi dell'art. 12, paragrafo 4 del Regolamento (UE) 2016/679, al più tardi **entro un mese dal ricevimento della presente richiesta**, degli eventuali motivi che impediscono al titolare di fornire le informazioni o svolgere le operazioni richieste.
- Chiede, in particolare, di essere informato della sussistenza di eventuali condizioni che impediscono al titolare di identificarlo come interessato, ai sensi dell'art. 11, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 2016/679.

Recapito per la risposta¹:

Via/Piazza:

Comune:

Provincia:

Codice postale:

oppure


e-mail/PEC:

Eventuali precisazioni

Il sottoscritto precisa (fornire eventuali spiegazioni utili o indicare eventuali documenti allegati):

(Luogo e data) _____ (Firma) _____

Allegare copia di un valido documento di riconoscimento

	MODULO Nomina autorizzato al trattamento dei dati con Delega in ambito VIDEOSORVEGLIANZA	ALLEGATO 4
---	---	------------

Oggetto: Atto di Nomina a Soggetto Autorizzato al Trattamento dei dati personali con Delega (SATD) nell'ambito della Videosorveglianza aziendale, ai sensi dell'art. 29 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati n. 679/2016 (GDPR – General Data Protection Regulation) e dell'Art. 2-quaterdecies c. 1 del D. Lgs. 196/2003, così come modificato dal D. Lgs. 101/2018.

Il sottoscritto Direttore Generale in qualità di legale rappresentante dell'Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari (*d'ora in avanti anche "ASL BA"*), considerato che:

- a) L'ASL BA, in qualità di Titolare del Trattamento di dati personali, è tenuto a tutti gli adempimenti di legge;
- b) Il Titolare del trattamento può prevedere, sotto la propria responsabilità e nell'ambito del proprio assetto organizzativo, che specifici compiti e funzioni connessi al trattamento di dati personali siano attribuiti a persone fisiche, espressamente designate, che operano sotto la loro autorità, ai sensi dell'art. 2-quaterdecies c.1 del D. Lgs. 196/2003, così come modificato dal D. Lgs. 101/2018;
- c) La presente nomina integra e specifica gli obblighi di protezione dei dati gravanti sull'ASL BA e sul Soggetto Autorizzato al Trattamento di dati personali con Delega (di seguito "SATD" o "Delegato") derivanti dall'esecuzione degli incarichi organizzativi tra la l'ASL BA ed il Delegato;

con il presente atto nomina


ai sensi degli art. 29 del Reg. UE 679/2016 e

dell'Art. 2-quaterdecies c.1 del D. Lgs. 196/2003, così come modificato dal D. Lgs. 101/2018

Soggetto Autorizzato al Trattamento di dati personali con Delega (SATD)

Il Direttore dell'Area Tecnica nella persona dell'Ing.
per i dati trattati nell'ambito della **VIDEOSORVEGLIANZA AZIENDALE**

La presente nomina si applica a tutte le attività svolte dal Delegato nell'ambito del trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 679/2016 (di seguito "Regolamento" o "GDPR"), del D. Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali – di seguito "Codice" – come modificato dal D. Lgs. 101/2018) e della vigente normativa di settore, ivi comprese le attività svolte dai soggetti autorizzati al trattamento o terze parti (es.: fornitori), designate dal Delegato, che trattino dati di Terzi Interessati.


	MODULO Nomina autorizzato al trattamento dei dati con Delega in ambito VIDEOSORVEGLIANZA	
---	---	--

Articolo 1 – Oggetto, natura, finalità e durata del trattamento

- 1) Il presente Atto si applica al trattamento dei dati personali svolto dal Delegato in qualità di Soggetto Autorizzato al Trattamento di dati personali con Delega per conto dell'ASL BA, quale Titolare del trattamento ("Titolare del Trattamento"), ai sensi della presente nomina e definisce gli obblighi del Delegato in materia di tutela dei dati personali.
- 2) L'ambito del trattamento è definito da tutti i trattamenti di dati personali effettuati nell'ambito della Videosorveglianza aziendale.
- 3) Il Delegato tratta i dati personali nella misura necessaria a raggiungere gli obiettivi relativi alle attività istituzionali di videosorveglianza.
- 4) Il Delegato è responsabile del rispetto delle disposizioni di legge applicabili in materia di protezione dei dati personali e delle istruzioni impartite dal Titolare.
- 5) Nell'ambito di trattamento definito, ai sensi dell'art. 5 del GDPR, sarà compito del Delegato fare in modo che i dati personali siano:
 - a) trattati in **modo lecito, corretto e trasparente** nei confronti dell'interessato («liceità, correttezza e trasparenza»);
 - b) raccolti per **finalità determinate, esplicite e legittime**, e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità («limitazione della finalità»);
 - c) **adeguati, pertinenti e limitati** a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati («minimizzazione dei dati»);
 - d) **esatti e, se necessario, aggiornati**; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati («esattezza»);
 - e) **conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore** al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati («limitazione della conservazione»);
 - f) **trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza** dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali («integrità e riservatezza»).

Articolo 2 – Tipologie di dati personali e categorie di interessati


- 1) I soggetti i cui dati personali sono oggetto del trattamento da parte del Delegato, ai sensi del presente Regolamento possono essere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, dipendenti e collaboratori dell'ASL BA, terzi incaricati a qualunque titolo, pazienti, controparti contrattuali e, in generale, terze parti rispetto alle quali l'ASL BA agisce come Titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi del GDPR (congiuntamente i "Terzi Interessati"), del Codice e della

	MODULO Nomina autorizzato al trattamento dei dati con Delega in ambito VIDEOSORVEGLIANZA	
---	---	--

vigente normativa di settore. I dati personali trattati consistono in video e foto dei soggetti ripresi dalle videocamere.

Articolo 3 – Istruzioni

- 1) Il Delegato effettua il trattamento dei dati personali esclusivamente sulla base delle istruzioni ricevute dal Titolare in forma scritta. Il presente Regolamento e la Sua designazione costituiscono parte delle istruzioni dell'ASL BA o per il trattamento dei dati personali da parte del Delegato che potranno essere integrate, in qualunque momento, da eventuali specifiche disposizioni, conformi alla legge applicabile in materia di Protezione dei Dati, ove ritenuto necessario da parte del Titolare.
- 2) Qualsiasi istruzione aggiuntiva o diversa rispetto a quanto previsto dal presente Regolamento deve essere fornita dal Titolare al Delegato per iscritto (es. Procedure operative, ecc...) per mezzo dei canali di comunicazione istituzionali (ad es.: posta elettronica ordinaria).
- 3) Si intendono istruzioni in forma scritta documenti quali (a titolo esemplificativo e non esaustivo): Procedure, Circolari, Comunicazioni, Regolamenti, Materiale didattico per la formazione e tutto quanto attinente alla materia pubblicato sul sito aziendale nella sezione "Privacy".
- 4) È fatto obbligo al Delegato al trattamento dei dati nell'ambito della Videosorveglianza aziendale:
 - a) rispettare gli **obblighi di riservatezza e segretezza** delle informazioni di cui venga a conoscenza nel corso del trattamento dei dati;
 - b) **evitare la comunicazione di dati per scopi diversi** da quelli perseguiti con l'installazione degli impianti e per finalità diverse da quelle autorizzate, salvo il caso di richieste dell'Autorità Giudiziaria;
 - c) **adottare le adeguate misure di sicurezza** e gli interventi disposti dal Titolare del trattamento;
 - d) **garantire che l'accesso alle immagini non avvenga ad opera di personale non autorizzato**;
 - e) **garantire che le persone autorizzate** al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;
 - f) **dare istruzioni e adeguata formazione agli Autorizzati** per il corretto trattamento dei dati personali, predisponendo un apposito piano di formazione nel caso di nuove assunzioni o cambio di mansione;
 - g) **evadere le richieste di esercizio di diritti in materia di protezione** di dati personali avanzate dagli interessati entro 30 giorni dalla ricezione, richiedendo l'eventuale supporto al DPO;
 - h) **verificare che siano attuate tutte le misure di sicurezza ritenute adeguate**, al fine di ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità di raccolta, così come previsto dalla vigente normativa, eseguendo controlli periodici, con cadenza almeno annuale;
 - i) **vigilare sul corretto funzionamento dell'impianto di videosorveglianza e sull'utilizzo** secondo finalità lecite indicate nella normativa vigente e dal presente Regolamento;
 - j) **vigilare sul trattamento dei dati e delle immagini** da parte degli Autorizzati;


	MODULO Nomina autorizzato al trattamento dei dati con Delega in ambito VIDEOSORVEGLIANZA	
---	---	--

- k) **verificare che le telecamere siano sistemate** in modo da limitare l'angolo di ripresa all'area da videosorvegliare;
- l) **aggiornare periodicamente l'inventario delle apparecchiature** del sistema di videosorveglianza;
- m) **adottare le necessarie cautele** per assicurare la segretezza delle credenziali di autenticazione per l'accesso alle postazioni di controllo e apparati di registrazione;
- n) **informare prontamente il Titolare di tutte le questioni rilevanti in materia di videosorveglianza** e di trattamento dei dati personali (es: richieste del Responsabile della Protezione dei Dati, richieste dell'Autorità Garante, reclami, ecc.);
- o) **collaborare con l'Autorità di controllo** e segnalare una eventuale violazione di dati (*data breach*) al Titolare ed al Responsabile della Protezione dei Dati immediatamente e comunque entro 12 ore dal momento in cui siano venuti a conoscenza;
- p) **individuare e designare i Responsabili del trattamento**, ai sensi dell'art. 28 del Reg. UE 2016/679;
- q) **coordinare le fasi di installazione, attivazione e manutenzione degli impianti di videosorveglianza**, la cui installazione sia stata autorizzata, ai sensi del Regolamento aziendale;
- r) **tenere l'archivio della documentazione tecnica** afferente gli impianti di videosorveglianza installati e/o di nuova installazione
- s) **disporre la collocazione di adeguate informazioni e cartellonistica** nelle immediate vicinanze degli impianti di videosorveglianza
- t) attuare i principi del *Privacy by Design e by Default* di cui all'art. 25 del GDPR, sia al momento di determinare i mezzi del trattamento per la videosorveglianza sia all'atto del trattamento stesso;
- u) **sovrintendere alle richieste di accesso alle videoriprese e di estrazione da parte delle Forze dell'Ordine.**

La conservazione delle immagini dovrà avvenire nel rispetto del principio di proporzionalità e congruità per un periodo che di norma è di 24 ore dalla rilevazione (salvo l'ipotesi di specifica richiesta investigativa da parte dell'Autorità Giudiziaria o della Polizia Giudiziaria), tenuto conto delle finalità degli impianti di videosorveglianza e del livello di rischio delle aree soggette al controllo valutato in misura medio/alto, nonchè in considerazione delle esigenze di conservazione delle immagini in relazione alle festività e/o chiusura degli uffici e strutture.

Articolo 4 – Riservatezza


- 1) Il Delegato si impegna a mantenere la riservatezza dei dati a cui ha accesso ed è soggetto a tale obbligo;
- 2) Il Delegato garantisce che i soggetti, da lui nominati quali autorizzati al trattamento dei dati personali (Soggetti Autorizzati al Trattamento dei dati personali o SAT), si siano impegnati per iscritto a mantenere la riservatezza dei dati e sono soggetti a tale obbligo.

	MODULO Nomina autorizzato al trattamento dei dati con Delega in ambito VIDEOSORVEGLIANZA	
---	---	--

Articolo 5 – Sicurezza del trattamento

E' compito del SATD, supportato dal DPO e/o dal Responsabile del trattamento (esterno), adottare livelli di sicurezza ritenuti adeguati al rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche, di cui all'art. 32 del Reg. UE 2016/679, tra i quali le misure tecniche ed organizzative di seguito indicate:

1. garantire che tutti i locali in cui viene effettuato il monitoraggio della videosorveglianza e dei filmati siano protetti contro l'accesso non sorvegliato da parte di terzi in modo che solo gli operatori autorizzati possano visualizzarli. Infatti, l'accesso ai locali ove sono ubicati i sistemi di visualizzazione deve essere consentito solamente ai soggetti nominati Designati e Autorizzati al trattamento, nonché a soggetti esterni addetti all'assistenza ed alla manutenzione degli impianti, nominati Responsabili del trattamento;
2. predisporre un sistema di controllo accessi (user-id, password) che preveda credenziali di autenticazione distinte per profili di abilitazione in relazione ai compiti espletati: visualizzazione delle immagini con modalità live, manutenzione degli impianti, estrazione delle immagini;
3. laddove i sistemi siano configurati per la registrazione e successiva conservazione delle immagini rilevate, limitare la possibilità per i soggetti abilitati in modalità live di visionare in tempo differito le immagini registrate e di effettuare sulle medesime operazioni di cancellazione o duplicazione;
4. adottare sistemi idonei alla registrazione degli accessi logici (autenticazione informatica) ai sistemi di elaborazione ed agli archivi elettronici, in relazione alle operazioni compiute sulle immagini registrate, compresi i relativi riferimenti temporali, con conservazione per un periodo di tempo congruo all'esercizio dei doveri di verifica periodica dell'operato, comunque non inferiore a sei mesi; alle registrazioni (access log) devono essere garantite caratteristiche di completezza, inalterabilità e possibilità di verifica della loro integrità adeguate al raggiungimento dello scopo di verifica per cui sono richieste, ovvero per verificare eventuali abusi e/o violazioni della riservatezza dei dati;
5. predisporre misure tecniche ed organizzative adeguate per la cancellazione in forma automatica delle registrazioni al termine previsto di 24 ore per un massimo di 7 giorni; la cancellazione delle immagini dovrà avvenire preferibilmente mediante il riutilizzo dei supporti; nel caso il supporto debba essere sostituito per eccessiva usura, distruggere il medesimo supporto in modo da renderlo inutilizzabile, affinché non possano essere recuperati i dati in esso presenti;
6. adottare sistemi di cifratura delle registrazioni, ove possibile;
7. custodire i server NVR all'interno di armadi rack chiusi a chiave, le cui chiavi devono essere custodite dal Designato o dagli autorizzati al trattamento e dal Responsabile del trattamento;
8. collocare i monitor degli impianti di videosorveglianza in modo tale da non permettere la visione delle immagini, neanche occasionalmente, a persone estranee non autorizzate.


	MODULO Nomina autorizzato al trattamento dei dati con Delega in ambito VIDEOSORVEGLIANZA	
---	---	--

Articolo 6 – Responsabili del Trattamento

- 1) Per l'esecuzione di specifiche attività per conto del Titolare, quest'ultimo potrà avvalersi di Responsabili del trattamento esterni, ai sensi dell'art. 28 del GDPR.

I Responsabili del Trattamento sono autorizzati a trattare dati personali dei Terzi Interessati esclusivamente allo scopo di eseguire le attività per le quali tali dati personali siano stati forniti dal Titolare o da suo Delegato ed è fatto loro divieto di trattare tali dati personali per altre finalità.

- 2) Il SATD si impegna a garantire il rispetto delle istruzioni impartite al Responsabile e a relazionare periodicamente al Titolare, in forma scritta, in merito alla corretta esecuzione del servizio.
- 3) L'individuazione dei compiti e responsabilità, relativi alla protezione dei dati personali, in capo al fornitore/Responsabile, con conseguenti oneri di controllo da parte del SATD referente, potrà essere esaminata caso per caso con il supporto del Responsabile della Protezione dei Dati (RPD o DPO).
- 4) Il SATD si impegna a informare anticipatamente il Titolare e il Responsabile della Protezione dei Dati, con mezzi elettronici (via PEC), laddove il Responsabile intenda, per l'erogazione dei servizi e/o delle forniture, avvalersi e, di conseguenza, designare, sostituire o cessare il rapporto con un Sub-responsabile del Trattamento che agisca in nome e per conto del Responsabile. La designazione, sostituzione o cessazione si intenderà accettata dal Titolare a seguito di formale positivo riscontro o in caso di mancato riscontro entro 30 giorni dalla comunicazione.
- 5) Qualora il Titolare sollevi obiezioni su uno o più Responsabili o sub-responsabili del Trattamento, egli darà indicazioni al SATD referente sulle relative motivazioni. In tal caso, il Delegato potrà:
- a) proporre altro Responsabile/Sub-responsabile del Trattamento in sostituzione del Responsabile/Sub-responsabile del Trattamento per il quale il Titolare abbia sollevato obiezioni; o
 - b) adottare misure tese a superare le obiezioni del Titolare (qualora le obiezioni fossero superabili).
- 6) Il SATD referente è responsabile, in base ai compiti e responsabilità attribuitegli, nei confronti del Titolare per l'assolvimento, da parte del/i Responsabile/i e del/i Sub-responsabile/i del Trattamento, degli adempimenti previsti dal Regolamento e dalle normative vigenti in materia, e del rispetto delle istruzioni impartite
- 7) Nel caso in cui un Responsabile o un Sub-responsabile del Trattamento siano situati in un Paese terzo (extra UE), il SATD referente dovrà darne preventiva comunicazione al Titolare per l'approvazione e, eventualmente, per definire e concordare le modalità di trasferimento dei dati personali conformi a quanto previsto dagli Artt. 44 e seguenti del GDPR. Il SATD referente dovrà garantire inoltre che siano adottate adeguate misure tecniche e organizzative affinché il trattamento soddisfi i requisiti del GDPR e delle normative vigenti in materia, sia assicurata la protezione dei diritti dei Terzi Interessati e le opportune misure di sicurezza siano documentate.

	MODULO Nomina autorizzato al trattamento dei dati con Delega in ambito VIDEOSORVEGLIANZA	
---	---	--

Articolo 7 – Assistenza


- 1) Tenendo conto della natura del trattamento dei dati personali svolto dal Delegato, come descritto nel Registro dei Trattamenti, questi si impegna ad assistere il Titolare, approntando le adeguate misure tecniche e organizzative al fine di adempiere al proprio obbligo di permettere ai Terzi Interessati l'esercizio dei diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del GDPR.
- 2) Il Delegato dovrà informare il Titolare ed il Responsabile della Protezione dei Dati, senza ingiustificato ritardo, laddove un Terzo Interessato eserciti uno dei diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del GDPR riguardanti i propri dati personali, con particolare riferimento, a titolo esemplificativo e ove applicabile, al diritto di accesso, al diritto di chiedere la rettifica e cancellazione (c.d. "diritto all'oblio"), al diritto di limitarne il trattamento o di opporvisi.
- 3) Tenendo conto della natura del trattamento come descritto nel Registro dei Trattamenti e nel presente Regolamento e delle informazioni di volta in volta messe a disposizione, il Delegato si impegna ad assistere il Titolare a garantire il rispetto degli obblighi di cui agli artt. da 32 a 36 del GDPR.

Articolo 8 – Cancellazione

- 1) I dati personali di proprietà del Titolare che siano oggetto di trattamento da parte del Delegato, nell'ambito dell'esecuzione delle attività previste dalle funzioni istituzionali assegnategli, in base ai termini di conservazione di tali trattamenti, devono essere periodicamente cancellati ove ne ricorra il termine previsto dal Registro delle attività di trattamento.

Articolo 9 – Violazioni di Dati Personali (cd. "Data Breach")

- 2) Il Delegato si impegna ad informare immediatamente il Titolare ed il Responsabile della Protezione dei Dati, senza ingiustificato ritardo e comunque entro e non oltre le 12 ore dal momento in cui ne sia venuto a conoscenza, di ogni violazione della sicurezza che comporti accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai Dati Personali (immagini e video) trasmessi, conservati o comunque trattati.
- 3) Il Delegato si impegna inoltre, ai sensi dell'art. 28.3, lett. f) del GDPR, tenuto conto della natura del trattamento e delle informazioni a propria disposizione, a prestare ogni necessaria collaborazione al Titolare in relazione all'adempimento degli obblighi sullo stesso gravanti di notifica delle suddette violazioni all'Autorità ai sensi dell'art. 33 del GDPR o di comunicazione della stessa agli interessati ai sensi dell'art. 34 del GDPR.
- 4) La comunicazione dovrà avvenire a mezzo mail rispettivamente all'indirizzo dpo@asl.bari.it.

	MODULO Nomina autorizzato al trattamento dei dati con Delega in ambito VIDEOSORVEGLIANZA	
---	---	--

Articolo 10 – Valutazione D’impatto (CD. “DATA PROTECTION IMPACT ASSESSMENT”)


- 1) Il Delegato si impegna, tenuto conto della natura del trattamento e delle informazioni a propria disposizione, a fornire al Titolare ogni elemento utile all’effettuazione, da parte di quest’ultimo, della valutazione di impatto sulla protezione dei dati, qualora il Titolare sia tenuto ad effettuarla ai sensi dell’art. 35 del GDPR, nonché ogni collaborazione nell’effettuazione della eventuale consultazione preventiva al Garante da parte di quest’ultimo, ai sensi dell’art. 36 del GDPR.

Articolo 11 – Soggetti Autorizzati al Trattamento

- 1) Fatto salvo quanto previsto all’articolo 6, il Delegato garantisce che l’accesso ai Dati Personali sarà limitato esclusivamente ai Soggetti Autorizzati al Trattamento, previamente identificati per iscritto, il cui accesso ai Dati Personali sia necessario per l’esecuzione dei Servizi.
- 2) Il Delegato si impegna a fornire ai dipendenti e collaboratori da lui diretti, deputati a trattare i Dati Personali del Titolare nell’ambito della videosorveglianza, le istruzioni necessarie per garantire un corretto, lecito e sicuro trattamento, curarne la formazione, vigilare sul loro operato, vincolarli alla riservatezza su tutte le informazioni acquisite nello svolgimento della loro attività, anche per il periodo successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, e a comunicare al Titolare, su specifica richiesta, l’elenco aggiornato degli stessi.
- 3) Il Delegato si impegna a mantenere aggiornato l’elenco di eventuali Soggetti Autorizzati al Trattamento dei Dati Personali (SAT) sotto la propria responsabilità.
- 4) Il Delegato si impegna a revocare l’autorizzazione al Trattamento di Dati Personali ad un SAT qualora lo stesso venisse a cessare a qualunque titolo (quiescenza, trasferimento, ecc...) la propria attività sotto la responsabilità del Delegato.
- 5) In caso di assenza prolungata di un eventuale SAT (di almeno 180 giorni consecutivi), il Delegato si impegna a sospendere l’autorizzazione al Trattamento al Soggetto Autorizzato.

Articolo 12 – Amministratori di Sistema

- 1) Il Delegato si impegna a conformarsi al Provvedimento generale del Garante per la protezione dei dati personali del 27 novembre 2008 “Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema”, così come modificato dal Provvedimento del Garante del 25 giugno 2009, e ad ogni altro pertinente provvedimento dell’Autorità.
- 2) In riferimento ai sistemi informatici di trattamento dei dati del Titolare, per i quali Soggetti Autorizzati alle dipendenze del Delegato esercitino attività di Amministrazione di Sistema, il Delegato si impegna a:
 - a) designare quali amministratori di sistema le figure professionali dedicate alla gestione e alla manutenzione degli impianti di videosorveglianza con cui vengono effettuati trattamenti di

	MODULO Nomina autorizzato al trattamento dei dati con Delega in ambito VIDEOSORVEGLIANZA	
---	---	--

Dati personali, fornendo al Titolare e al Responsabile della Protezione dei Dati, su richiesta, informazioni sulle valutazioni effettuate per le designazioni;


- b) effettuare un'elencazione analitica degli ambiti di operatività consentiti a ciascuno in base al relativo profilo di autorizzazione assegnato e fornendo, su richiesta, informazioni relative alle valutazioni alla base delle designazioni;
 - c) predisporre e conservare l'elenco contenente gli estremi identificativi delle persone fisiche qualificate quali amministratori di sistema e le funzioni ad essi attribuite;
 - d) garantire una rigida separazione tra chi autorizza e/o assegna i privilegi di accesso e chi effettua le attività tecnico-sistemistiche.
- 3) In riferimento alle attività affidate *in out-sourcing*, per i quali soggetti esterni (previamente designati Responsabili del Trattamento dei dati personali) esercitino attività di Amministrazione di Sistema sugli impianti di videosorveglianza, il Delegato si impegna a chiedere al Responsabile l'elenco degli Amministratori di Sistema.

Articolo 13 – Rapporti con le Autorità

- 1) È fatto obbligo al Delegato di interagire con l'Autorità Garante per la protezione dei dati, in caso di richiesta di informazioni o effettuazione di controlli;
- 2) Il Delegato, su richiesta del Titolare, si impegna a coadiuvare quest'ultimo nella difesa in caso di procedimenti dinanzi all'autorità di controllo o all'autorità giudiziaria che riguardino il trattamento dei Dati Personali di propria competenza.

Articolo 14 – Ulteriori Obblighi e Responsabilità

- 1) Il Delegato mette a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui alla normativa in materia di protezione dei dati personali e/o delle istruzioni del Titolare di cui al presente atto di designazione e consente al Titolare del trattamento l'esercizio del potere di controllo e ispezione, prestando ogni ragionevole collaborazione alle attività di audit effettuate dal Titolare stesso o da un altro soggetto da questi incaricato o autorizzato, con lo scopo di controllare l'adempimento degli obblighi e delle istruzioni di cui al presente atto.
- 4) Il Delegato si impegna altresì a:
 - a) realizzare quant'altro sia ragionevolmente utile e/o necessario al fine di garantire l'adempimento degli obblighi previsti dalla normativa applicabile in materia di protezione dei dati, nei limiti dei compiti affidati con il presente atto di designazione e nell'osservanza del Regolamento aziendale sulla videosorveglianza;
 - b) informare prontamente il Titolare di ogni questione rilevante ai fini di legge, in particolar modo, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nei casi in cui abbia notizia, in qualsiasi modo,

	MODULO Nomina autorizzato al trattamento dei dati con Delega in ambito VIDEOSORVEGLIANZA	
---	---	--

che il trattamento dei Dati Personali effettuato tramite la videosorveglianza violi la normativa in materia di protezione dei dati personali o presenti comunque rischi specifici per i diritti, le libertà fondamentali e/o la dignità dell'interessato o qualora, a suo parere, un'istruzione violi la normativa, nazionale o comunitaria, relativa alla protezione dei dati.


- 5) Resta inteso che qualora il Delegato determini autonomamente le finalità e i mezzi di trattamento in violazione delle istruzioni impartite dal Titolare, sarà considerato, a sua volta, Titolare del trattamento, assumendo i conseguenti oneri, rischi e responsabilità.

Articolo 15 – Disposizioni Finali

- 1) La presente designazione non comporta alcun diritto per il Delegato ad uno specifico compenso o indennità o rimborso per l'attività svolta.
- 2) Per tutto quanto non previsto dal presente atto di designazione si rinvia alle disposizioni generali vigenti ed applicabili in materia di protezione dei dati personali.
- 3) Una volta dato riscontro positivo alla presente nomina, resta inteso che la mancata esecuzione delle istruzioni ivi contenute, costituisce una violazione del Regolamento UE 2016/679 e della Disciplina rilevante in materia di Protezione dei Dati Personali.

IL DIRETTORE GENERALE

**IL DELEGATO AL TRATTAMENTO DEI DATI
IN AMBITO VIDEOSORVEGLIANZA**

	MODULO Nomina Autorizzato al trattamento dei dati in ambito VIDEOSORVEGLIANZA	ALLEGATO 5
---	--	-------------------

OGGETTO: ATTO DI NOMINA DEI SOGGETTI AUTORIZZATI AL TRATTAMENTO DEI DATI IN AMBITO VIDEOSORVEGLIANZA AZIENDALE

Ai sensi dell'art. 29 del Regolamento UE 2016/679 e dell'art. 2-quaterdecies del D.lgs. 196/03, così come modificato dal D.lgs. 101/18

Sede/STRUTTURA/Unità Operativa : DIRIGENTE/DIRETTORE: <p style="text-align: center;">NOME E COGNOME DELLA PERSONA AUTORIZZATA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI IN AMBITO VIDEOSORVEGLIANZA:</p> <p style="text-align: center;">.....</p>
--


Il sottoscritto [Nome e Cognome]

.....

Direttore/Responsabile della Struttura....., in qualità di **“Delegato al trattamento dei dati in ambito Videosorveglianza aziendale”**, giusta deliberazione del Direttore Generale n. del, con il presente **atto nomina la S.V. quale Soggetto autorizzato al trattamento dei dati attraverso i sistemi di videosorveglianza di questa Azienda.**

In particolare, la S.V. è autorizzata a:

- Visionare le immagini
- Estrarre le immagini su richiesta dell’Autorità Giudiziaria o Forze di Polizia
- Estrarre le immagini su richiesta del Titolare
- Cancellare le immagini decorsa la durata di conservazione prevista da Regolamento

	MODULO Nomina Autorizzato al trattamento dei dati in ambito VIDEOSORVEGLIANZA	
---	--	--

Copiare le immagini e videoriprese su supporto esterno su richiesta del Titolare o dell'Autorità Giudiziaria


altro.....

Il sottoscritto Responsabile provvede a richiedere, agli Uffici competenti, le relative abilitazioni per consentirLe l'accesso ai sistemi e ai software necessari per l'espletamento delle attività assegnate.

In osservanza del Regolamento (UE) 2016/679 , che regola il trattamento dei dati personali, laddove costituisce trattamento *“qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati”*, ed in relazione al presente atto di nomina, **Lei è autorizzato al trattamento dei dati personali (tutti quei dati idonei a identificare direttamente o indirettamente una persona fisica) e dei dati appartenenti a categorie particolari (dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona) la cui conoscenza ed il cui trattamento siano strettamente necessari per adempiere ai compiti assegnati.**

Nel trattamento dei dati **la S.V. deve scrupolosamente attenersi alle seguenti istruzioni:**

- a) osservare il Regolamento aziendale in materia di videosorveglianza e le disposizioni organizzative impartite per il corretto, lecito e sicuro trattamento dei dati dal Titolare e dal Delegato al trattamento;
- b) mantenere l'assoluta riservatezza e segretezza sulle informazioni di cui venga a conoscenza nel corso delle operazioni del trattamento;
- c) controllare l'integrità ed il buon funzionamento dell'impianto di videosorveglianza installato e segnalare eventuali anomalie;
- d) accedere ai dati oggetto di trattamento solo su autorizzazione specifica del Titolare o del Delegato al Trattamento, tracciando l'accesso;

	MODULO Nomina Autorizzato al trattamento dei dati in ambito VIDEOSORVEGLIANZA	
---	--	--

- e) evitare che all'apparato ove vengono registrate le immagini acceda personale non autorizzato;
- f) vigilare sul puntuale rispetto delle istruzioni da parte dei tecnici esterni incaricati per l'assistenza e la manutenzione, vigilando sulla corretta assunzione di dati pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per cui è stato autorizzato l'accesso, nonché vigilare sul personale addetto alla pulizia dei locali, affinché venga inibita qualsivoglia forma di assunzione o rilevamento di dati;
- g) evitare la diffusione dei dati oggetto di trattamento, nonché la comunicazione di dati senza specifica autorizzazione e per finalità diverse da quelle autorizzate;
- h) custodire con cura i monitor e l'apparecchiatura per la registrazione, onde evitare la distruzione o la perdita di dati (video e immagini);
- i) custodire le chiavi per l'accesso ai locali della sala operativa di controllo e le chiavi degli armadi rack per la conservazione dei supporti di memorizzazione;
- j) adottare le necessarie cautele per assicurare la segretezza delle credenziali di autenticazione per l'accesso ai sistemi di videosorveglianza;
- k) segnalare al Titolare ed al Designato eventuali problemi applicativi rispetto all'attuazione e all'adempimento degli obblighi previsti dalla disciplina rilevante in materia di protezione dei dati personali;
- l) segnalare al Titolare, al Delegato ed al Responsabile della Protezione dei Dati una eventuale violazione dei dati (*data breach*) immediatamente e comunque non oltre 12 ore da quando sia venuto a conoscenza.

Eventuali ulteriori istruzioni impartite dal Delegato:

.....

.....

.....

La Sua firma apposta in calce alla presente lettera di nomina costituisce consapevole accettazione degli obblighi assunti.

Data

Firma dell'Autorizzato al trattamento.....

**Il Delegato al trattamento dei dati della Videosorveglianza
(Direttore Area Gestione Tecnica)**

Allegato_6_Liberatoria-videoriprese-chirurgiche

LIBERATORIA PER VIDEO-RIPRESE DURANTE INTERVENTO CHIRURGICO

La/Il sottoscritta/o [nome e cognome]

.....nata/o
 a.....il.....
 con riferimento video-riprese che saranno effettuate durante
 l'intervento..... per finalità di (formazione, divulgazione scientifica
 etc.).....,
 con la presente liberatoria, **dichiara di aver ricevuto, letto e comprese le informazioni sul trattamento
 dei dati personali rese dall'ASL BARI e**

AUTORIZZA

a titolo non oneroso e non lucrativo, senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod. civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633, Legge sul diritto d'autore, per le finalità sopra indicate, nell'ambito delle attività istituzionali dell'ASL BARI, l'utilizzo dei contenuti esclusivamente in contesti che non pregiudichino la dignità personale ed il decoro e comunque non per usi e/o fini diversi da quelli sopra indicati.

DICHIARA inoltre

- di autorizzare la registrazione di contenuti fotografici, audio e video che raffigurano la propria persona, nei termini ed alle condizioni indicate;
- di essere a conoscenza che il servizio di videoregistrazione è effettuato in forma del tutto libera e gratuita e di rinunciare irrevocabilmente ad ogni corrispettivo, diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato;
- di assumere la piena responsabilità delle dichiarazioni rese, sollevando l'ASL BARI da qualsiasi pretesa e/o azione anche di terzi.

La presente autorizzazione potrà essere revocata in qualsiasi momento, ai sensi dell'art. 7 par.3 del Regolamento generale sulla protezione dei dati (Reg. UE 2016/679 o GDPR) esercitando altresì i diritti di cui agli artt. 15-22 del GDPR, tramite una comunicazione scritta da inviare al Titolare del trattamento: ASL BARI Lungomare Starita 6, 70123 Bari (BA) email: direzione.generale@asl.bari.it pec: protocollo.asl.bari@pec.rupar.puglia.it oppure al Responsabile della protezione dei dati email dpo@asl.bari.it.

Per maggiori informazioni sul trattamento dei dati personali, si rinvia al sito internet dell'ASL BARI, all'indirizzo <https://www.sanita.puglia.it/web/asl-bari>, nell'apposita sezione "Privacy".

Luogo e data _____

Firma del Dichiarante _____

PROFILI CONTABILI

RILEVANTE, a valere su: NON rilevante

ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:

SOGGETTA a pubblicazione NON soggetta a pubblicazione

ONERI DI RISERVATEZZA:




CONTIENE dati personali da NON pubblicare NON contiene dati personali

DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE

PROPOSTA N.RO 20220001699 APPROVATA CON DELIBERAZIONE N.RO 20220000664 DEL 13/04/2022

Con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale (DDG n. 132/2019) e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, alla Parte II, par. 1, lett. c) del vigente PTPCT – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Lepore Marilena	 Firmato digitalmente il 11/04/2022 08:58
Responsabile UOS/UOSD	Fortunato Elisabetta	 Firmato digitalmente il 11/04/2022 10:35
Direttore/Responsabile di Struttura	Fruscio Luigi	 Firmato digitalmente il 12/04/2022 09:41